

La serrata e le altre forme di lotta sindacale

di

Marina Nicolosi

SOMMARIO: 1. Premessa: definizione della serrata e tipologie. – 2. Il dato normativo: il silenzio della Costituzione e la sentenza della Corte Costituzionale n. 29/1960. – 3. La rilevanza penale della serrata. – 4. La rilevanza civile della serrata “per fini contrattuali”. – 5. La serrata di ritorsione. – 6. La serrata di reazione come comportamento antisindacale. – 7. Le altre forme di lotta sindacale. – 8. Il picchettaggio. – 9. L’occupazione d’azienda. – 10. Il boicottaggio e il sabotaggio.

LEGISLAZIONE: artt. 502-508 c.p.

BIBLIOGRAFIA:

ALESSANDRI, *Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio*, in *Dig. Pen.*, VIII, Torino, 1994, 432; ALLEVA, *L’esercizio del diritto di sciopero nelle aziende con impianti a ciclo continuo*, in *Riv. giur. lav.*, 1976, I, 371; ANASTASI, *Ostruzionismo (dir. lav.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981, 461; ANNINO, *Forme anomale di sciopero e sospensione del rapporto di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1984, II, 401; ARDAU, *La distinzione tra serrata e impossibilità di gestire l’impresa*, in *Orient. giur. lav.*, 1971, 328; BAJNO, *Appunti in tema di «violenza» a proposito di alcune recenti*

ipotesi di violenza privata, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1975, 670; BALESTRIERI, *Sostituzione dei lavoratori in sciopero e condotta antisindacale*, in *Arg. dir. lav.*, 1997, 145; BALLESTRERO, *Cassa integrazione e contratto di lavoro*, Milano, 1985; BALLESTRERO, *Diritto sindacale*, Torino, 2004, 329; BALLETTI, *La cooperazione del datore all’adempimento dell’obbligazione di lavoro*, Padova, 1990; BALZARINI, *La tutela del contraente debole nel rapporto di lavoro*, Padova, 1965; BELLOCCHI, *Sub art. 40*, in AMOROSO, DI CERBO, MARESCA, *Diritto del lavoro*, Milano, 2009, 381; BELLOMO S., *Picchettaggio*, in *Digesto comm.*, XI, Torino, 1995, 50; BIELLI, *Azioni sussidiarie e reati commessi a causa od in occasione di uno sciopero*, in *Mass. ann. Cass. pen.*, 1976, 754; BIGLIAZZI GERI, *L’occupazione di azienda come possibile forma di autotutela*, in *Riv. giur. lav.*, 1969, I, 451; BIGLIAZZI GERI, *Occupazione d’azienda e codice penale*, in *Riv. giur. lav.*, 1970, 311; BIGLIAZZI GERI, *Occupazione di azienda e tutela possessoria*, in *Riv. giur. lav.*, 1969, II, 299; BILLI, *La chiusura di un piccolo esercizio commerciale tra serrata e sciopero*, in *Cass. pen.*, 2000, 1265; BONARDI, *La sostituzione dei lavoratori in sciopero tra violazione di norme e inderogabili di legge e condotta*

antisindacale, in *Riv. it. dir. lav.*, 1993, II, 99; BONARETTI, *Picchettaggio, blocco delle merci e reati consumati in occasione dello sciopero*, in *Lavoro e prev. oggi*, 1974, 1354; BRATTOLI, *La Suprema corte e il c.d. crumiraggio*, in *Mass. giur. lav.*, 1986, 336; BRIGANDÌ, *Picchettaggio*, in *Noviss. dig. it.*, app., V, Torino, 1984, 947; BRIOSCHI, *Boicottaggio*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, 493; BRUNETTI, *Sciopero e serrata nell'ordinamento giuridico italiano*, Roma, 1968, 284; CAPURRO, "Supplenza" del datore di lavoro nel caso di assenza di accordi tra le parti sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, in *Riv. critica dir. lav.*, 2002, 858; CARINCI F., DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro. Il diritto sindacale*, 6° ed., Torino, 2006; CARINCI F., *Tecnica e politica nella giurisprudenza costituzionale in tema di sciopero e serrata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1970, 894; CASTELVETRI, *Dalla repressione alla liceità penale dello sciopero: una svolta nell'ordinamento giuridico liberale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1989, 442; CECHELLA, *Brevi considerazioni sulla sostituzione del personale in sciopero con crumiri interni ed esterni nel settore pubblico e in quello privato*, in *Giust. civ.*, 1984, I, 2277; CERRI, *Libertà di manifestazione del pensiero, propaganda, istigazione ad agire*, in *Giur. cost.*, 1969, 1175; CESSARI, *Il «favor» verso il prestatore di lavoro subordinato*, Milano, 1966; COLACURTO, *Legittimità dello sciopero «a singhiozzo» e comportamento antisindacale ex art. 28 Stat. Lav.*, in *Riv. giur. lav.*, 1988, 449; COLACURTO, *Osservazioni su alcune fattispecie di comportamento antisindacale*, in *Riv. giur. lav.*, 1992, 404; CONSO, *Sulla illiceità della serrata*, in *Giur. it.*, 1950, 353; CORRADO, *Sciopero e serrata*, in *Giur. it.*, 1960, 1221; CORSINOVI, *Ancora su sciopero articolato e rifiuto delle prestazioni offerte dai lavoratori non scioperanti*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1998, II, 235; CORSO, *I codici di autoregolamentazione dello sciopero: una guida alla lettura*, in *Foro it.*, 1987, I, 2228; D'AMICO, *La legittimità degli scioperi c.d. «atipici» e la sospensione della produzione o il rifiuto della prestazione dei lavoratori anche non scioperanti*, in *Lavoro* 80, 1989, 66; DE FALCO, *Astensione «selettiva» e diritto di sciopero*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, II, 193; DE FALCO, *Sciopero e condotta antisindacale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1992, 331; DELL'OLIO, *Sciopero e impresa*, in *Giust. civ.*, 1980, 803; DE LUCA TAMAJO, *Per la ricostruzione dei profili giuridici del picchettaggio*, in *Riv. giur. lav.*, 1981, 624; DE LUCA, *Lo sciopero in un impianto petrolchimico ad alto livello di automazione: brevi considerazioni*, in *Foro it.*, 1988, I, 1228; DELOGU, *Limiti della liceità penale del picchettaggio*, in *Mass. giur. lav.*, 1981, 409; DI MAJO, *Tutela civile e diritto di sciopero*, in *Riv. giur. lav.*, 1980, I, 293; DIAMANTI, *Sciopero e adempimento parziale dell'obbligazione lavorativa*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, II, 525; ENRICO LUCIFREDI, *Sciopero nelle lavorazioni «a catena» e sospensione dell'attività lavorativa non utilizzabile*, in *Mass. giur. lav.*, 1986, 173; FARGNOLI, *Sentenza innovatrice in tema di sciopero «a singhiozzo»*, in *Orient. giur. lav.*, 1987, 5; FOGLIA R., *Diritto di sciopero e reati commessi nel corso di esso*, in *Dir. lav.*, 1973, II, 126; GALLO, *Sciopero e repressione penale*, Bologna, 1981; GAMBERINI, *Violenza e conflitto sociale. Alcune considerazioni in tema di liceità penale del c.d. picchettaggio*, in *Riv. giur. lav.*, 1980, 201; GAROFALO M.G., *Forme anomale di sciopero*, in *Dig. comm.*, VI, Torino, 1991, 278; GHERA, *Diritto del lavoro*, Bari, 1996; GHERA, LISO, *Mora del creditore (dir. lav.)*, in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1976, 977; GHEZZI, *La mora del creditore nel rapporto di lavoro*, Milano, 1965; GHEZZI, ROMAGNOLI, *Il diritto sindacale*, 3° ed., Bologna, 1992, 239; GHEZZI, *Serrata*, in *Digesto comm.*, XIII, Torino, 1996, 376; GHEZZI, *Sub artt. 9, 11 e 14*, in GHEZZI, MANCINI,

MONTUSCHI, ROMAGNOLI, *Statuto dei diritti dei lavoratori*, (art. 1-13), in SCIALOJA, BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna – Roma, 1979, 83; GHIDINI, presidente della terza sottocommissione, nell'intervento all'Assemblea Costituente, nella seduta del 12 maggio 1947, in *Atti*, vol. II, 1645; GIORDANO, *L'occupazione di azienda dinnanzi alla Corte costituzionale: un'attesa delusa*, in *Riv. giur. lav.*, 1975, II, 601; GIOVAGNOLI, *Blocco stradale e violenza privata nell'esercizio del diritto di sciopero*, in *Mass. giur. lav.*, 2001, 1168; GIUGNI, *Diritto sindacale*, Bari, 2006; GIUGNI, *Intervento*, in AA.VV., *Diritto di sciopero e liceità penale della serrata*, Milano, 1961, 35; GIUGNI, *La lotta sindacale nel diritto penale*, in *Riv. giur. lav.*, 1951, 9; GIUGNI, *La lotta sindacale nel diritto penale*, Roma, 1951, 705; GIUGNI-GAROFALO M.G., *Lotta sindacale*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975, 34; GUIDOTTI, *Crumiraggio*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 456; ICHINO, *Il contratto di lavoro*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, III, Milano, 2003, 212; LA CUTE, *Serrata*, in *Enc. Dir.*, XLII, Milano, 1990, 230; LAMBERTUCCI, MATANO, *Recenti orientamenti interpretativi della Corte di cassazione in tema di scioperi c.d. anomali: rilievi critici*, in *Riv. giur. lav.*, 1983, II, 343; LAMBERTUCCI, *Brevi note in tema di limiti alla legittimità delle forme c.d. anomale di sciopero*, in *Riv. giur. lav.*, 1987, 243; LEOTTA, *Crumiraggio e art. 2103 cod. civ.: l'incertezza del diritto*, in *Riv. giur. lav.*, 2003, II, 383; LOI, *L'occupazione di azienda in alcune recenti sentenze*, in *Riv. giur. lav.*, 1979, 377; LUNARDON, MAGNANI, TOSI, *Diritto del lavoro. Sindacati, contratto e conflitto collettivo. Casi e materiali*, Torino, 2003; MANCUSO, *Lo sciopero articolato nella giurisprudenza dopo la sentenza n. 711 del 1980 della Cassazione*, in *Giust. civ.*, 1985, II, 299; MANCUSO, *Sciopero anomalo e rifiuto delle prestazioni residue*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1987, II, 463; MANCUSO, *Sciopero parziale e rifiuto delle*

prestazioni offerte dai lavoratori non scioperanti, in *Riv. it. dir. lav.*, 1993, II, 247; MANNACIO, *Prestazione di lavoro supplementare e comportamento antisindacale*, in *Lavoro nella giur.*, 2006, 1113; MANZINI, *Diritto penale italiano*, Torino, 1951; MARTINELLI, *Sugli obblighi di buona fede negli intervalli lavorativi durante gli scioperi a singhiozzo*, in *Foro it.*, 1974, I, 3028; MAZZONI, *Lo sciopero aziendale «parziale» e i suoi effetti sul rapporto di lavoro dei dipendenti non scioperanti*, in *Mass. giur. lav.*, 1980, 186; MAZZONI, *Serrata*, in *Enc. Giur.*, XXVII, Roma, 1992, 1; MAZZOTTA, *Il giudice e il conflitto collettivo (ovvero: può un provvedimento giurisdizionale costituire condotta antisindacale?)*, in *Foro it.*, 1984, 2514; MENGONI, *La Carta Sociale Europea e la serrata*, in *Riv. dir. lav.*, 1969, 20; MENGONI, *Lo sciopero e la serrata nel diritto italiano*, in AA.VV., *Sciopero e serrata nei paesi della C.E.C.A.*, Milano, 1961, 251; MIRANDA, *Sciopero atipico e obbligo retributivo*, in *Lavoro* 80, 1987, 659; MISCIONE, *La Cassazione e lo sciopero*, in *Giur. it.*, 1980, IV, 295; MONTUSCHI, *Il diritto di sciopero e il c.d. danno ingiusto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1968, 67; NATOLI, *Illegittimità costituzionale del divieto penale della serrata*, in *Democr. e dir.*, 1960, 119; NATOLI, *Spigolature in tema di sciopero e di serrata*, in *Riv. giur. lav.*, 1971, 41; NEPPI MODONA, *Conflittualità operaia e repressione penale: il «delitto» di picchettaggio*, in *Questione Giustizia*, 1982, 67; NEPPI MODONA, *Realtà sociale ed esercizio collettivo del diritto di sciopero*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1966, 655; PADOVANI, *Serrata di piccoli esercenti ed esercizio del diritto di sciopero*, in *Giur. it.*, 1977, 540; PEDRAZZI, *Lo sciopero nella legge penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1964, 1077; PERA, *Azione sindacale e diritto penale*, in *Arch. pen.*, 1972, I, 105; PERA, *Diritto del lavoro*, Padova, 1984, 329; PERA, *Il diritto di sciopero*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, I,

426; PERA, *Lo sciopero attuato con riduzione delle prestazioni dovute*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2000, II, 32; PERA, *Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano*, Milano, 1960, 186; PERA, *Serrata e diritto di sciopero*, Milano, 1969; PERA, *Sull'occupazione dei luoghi di lavoro per ragioni sindacali*, in *Dir. lav.*, 1971, II, 171; PERA, *Sulle conseguenze retributive dello «sciopero di rendimento»*, in *Mass. giur. lav.*, 1975, 551; PIGLIA, *Sciopero parziale e prestazioni lavorative «aggiuntive»*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1992, II, 854; PILATI, *Sull'antisindacalità del comunicato aziendale con cui si prospetta una serrata di ritorsione*, in *Riv. giur. lav.*, 1994, II, 390; PILEGGI T., *Esercizio legittimo del diritto di sciopero e legittimità della serrata di ritorsione*, in *Orient. giur. lav.*, 2000, 327; PIZZORUSSO, *Tutela della libertà di manifestazione del pensiero e punizione dei reati commessi per esprimere un'opinione*, in *Foro it.*, 1968, IV, 145; PROSPERETTI, *Sciopero anomalo e messa in libertà: l'irricevibilità delle prestazioni individuali incompatibili con il ciclo produttivo programmato*, in *Dir. lav.*, 1988, 20; PUGLIATTI, *Abrogazione*, in *Enc. dir.*, I, Varese, 1958, 141; PULITANÒ, *Picchettaggio e categorie penalistiche: per una riconsiderazione del reato di violenza privata*, in *Riv. giur. lav.*, 1984, 352; PULITANÒ, *Sciopero e categorie penalistiche*, in *Riv. giur. lav.*, 1982, IV, 309; PULITANÒ, *Sciopero-diritto penale*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 728; *Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, II, Roma, 1929, 288; REMASCHI, *L'art. 502 del codice penale e il delitto di serrata*, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 278; RIVA SANSEVERINO, *Sciopero a singhiozzo e organizzazione del lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 1978, 697; ROMAGNOLI, BALLESTRERO, *Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali* (supplemento al commento

all'art. 40), in BRANCA, *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1994, 129 e 171; ROMAGNOLI, *Sub art. 40*, in BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna – Roma, 1979, 296; ROMEI, *Occupazione di azienda*, in *Digesto comm.*, X, Torino, 1987, 309; RUSCIANO, *Diritto di sciopero e assetto costituzionale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, 49; SABATINI, *Libertà di serrata e art. 40 della Costituzione*, in *Mass. giur. lav.*, 1960, 108; SANDULLI P., *Società pluralistica e rinnovamento dello Stato*, in *Iustitia*, 1968, 3; SANTACROCE, *Picchettaggio e diritto di sciopero*, in *Dir. lav.*, 1972, 433; SANTILLI, *Sciopero «alla rovescia», occupazione di azienda e tutela possessoria*, in *Riv. giur. lav.*, 1976, II, 908; SANTONI, *Questioni in tema di sciopero articolato e di picchettaggio*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, II, 502; SANTORO PASSARELLI G., *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 1978, 64; SANTORO PASSARELLI, *Diritto di sciopero, libertà di serrata*, in *Riv. dir. lav.*, 1960, 9; SANTORO, *Diritto di sciopero e delitto di occupazione di aziende industriali ed agricole nel pensiero della Corte costituzionale*, in *Mass. giur. lav.*, 1975, 671; SANTORO, *Rilievi sulla dichiarata illegittimità costituzionale della propaganda come elemento del delitto di boicottaggio*, in *Mass. giur. lav.*, 1969, 178; SANTORO, *Serrata e sciopero mezzi penalmente leciti di lotta sindacale*, in *Mass. giur. lav.*, 1960, 108; SANTUCCI, *Su una vicenda singolare in materia di serrata e di permessi retribuiti*, in *Riv. giur. lav.*, 1984, 580; SANTUCCI, *Sulla legittimità costituzionale del reato di serrata per fini extracontrattuali*, in *Foro it.*, 1986, I, 2716; SATTA, *Boicottaggio*, in *Quad. dir. e proc. civ.*, II, Padova, 1969, 120; SCARPONI, *Il presidio con «blocco delle merci» (una forma di lotta da ridefinire)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1985, 77; SCOGNAMIGLIO, *Diritto del lavoro*, Napoli, 2000; SCORBATTI, *Limiti di legittimità del cosiddetto blocco delle merci*, in *Riv. critica dir. lav.*, 1998,

80; SENESE, *Il diritto di sciopero ieri e oggi*, in *Foro it.*, 1988, I, 1228; SILVESTRI, *Sciopero: la Cassazione ritorna alle definizioni*, in *Foro it.*, 1986, I, 900; SIMI, *Il favore dell'ordinamento giuridico per i lavoratori*, Milano, 1967; SMURAGLIA, *Considerazioni sui limiti del diritto di sciopero*, in *Riv. giur. lav.*, 1961, II, 619; SMURAGLIA, *Diritto penale del lavoro*, Padova, 1980, 216; SMURAGLIA, *Sciopero, picchettaggio e legge penale*, in *Riv. giur. lav.*, 1982, 140; SPAGNUOLO VIGORITA, *Licenziamento giustificato e antisindacale*, in *Orient. giur. lav.*, 1995, 6; SPEZIALE, *Mora del creditore e contratto di lavoro*, Bari, 1992; SUPPIEJ, *Trent'anni di giurisprudenza costituzionale sullo sciopero e sulla serrata*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1989, 25; TINTI, *Autodisciplina dello sciopero e comportamento antisindacale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, II, 680; TREU, *Gli strumenti di lotta sindacale degli imprenditori: in particolare la serrata*, in *Riv. giur. lav.*, 1980, 215; TULLINI, *Lavoro a cottimo e corresponsività*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1994, II, 697; VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro*, I, *Il diritto sindacale*, Torino, 2000; VALLEBONA, *Sul c.d. sciopero delle mansioni*, in *Mass. giur. lav.*, 1999, 1286; VERGARI, *La serrata*, in CARINCI F. (diretto da), *Diritto del lavoro, Commentario*, ZOLI C. (a cura di), *Le fonti. Il diritto sindacale*, 2° ed., vol. I, Torino, 2007, 753; VERGARI, *Le altre forme di lotta sindacale connesse o alternative allo sciopero*, in CARINCI F. (diretto da), *Diritto del lavoro, Commentario*, ZOLI C. (a cura di), *Le fonti. Il diritto sindacale*, cit., 589; VIDIRI, *Sciopero, picchettaggio e violenza privata*, in *Dir. lav.*, 1986, 307; VISCOMI, *Appunti sul picchettaggio*, in *Giur. cost.*, 1989, 129; ZANELLI, *Boicottaggio nel diritto del lavoro*, in *Digesto comm.*, II, Torino, 1987, 236; ZANGARI, *Diritto o libertà di serrata*, in *Dir. lavoro*, 1960, 192; ZANGARI, *Sciopero (Diritto di)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XVI, Torino, 1969, 742; ZANGARI,

Serrata (libertà di), in *Noviss. Dig. it.*, XVII, Torino, 1970, 91; ZOLI, *Azioni sussidiarie e collaterali allo sciopero*, in *Giust. civ.*, 1983, 2618; ZOPPOLI L., *La corresponsività nel rapporto di lavoro*, Napoli, 1991.

1. Premessa: definizione della serrata e tipologie.

E' osservazione comune che il peso della serrata, rispetto allo sciopero, sia ormai "modesto", dal momento che il ricorso a questo mezzo di autotutela, nella prassi, sembra essere stato sostituito da altri strumenti di fatto utilizzati dai datori di lavoro: in effetti, la nutrita casistica giurisprudenziale in materia di condotta antisindacale sembra confermare questo dato¹.

La constatazione che, ormai da tempo, il fenomeno abbia perso nella società contemporanea italiana "quasi tutta la sua attualità e il suo mordente"² ha indotto la dottrina più recente ad inquadrare la serrata nella concreta realtà economico-sociale, trascurandone gli aspetti teorici più tradizionali³. Tuttavia, nonostante la limitata rile-

¹ BALLESTRERÒ, *Diritto sindacale*, Torino, 2004, 329 e ss.; DE FALCO, *Sciopero e condotta antisindacale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1992, 331 e ss.

² SANDULLI P., *Società pluralistica e rinnovamento dello Stato*, in *Iustitia*, 1968, 3 e ss.

³ GIUGNI, *Intervento*, in AA.VV., *Diritto di sciopero e liceità penale della serrata*, Milano, 1961, 35 e ss.;

vanza pratica⁴, dal punto di vista giuridico, la serrata continua ad assumere rilievo sotto diversi profili.

Qualificato come “il tipico mezzo di lotta sindacale degli imprenditori, come lo sciopero è il tipico mezzo di lotta dei lavoratori”⁵, nell’ordinamento giuridico italiano il fenomeno ha conosciuto una regolamentazione parallela al suo simmetrico: tanto nel sistema liberistico, in cui sciopero e serrata sono stati concepiti come semplici libertà di fatto⁶, quanto nel sistema autoritario, in cui sia lo sciopero sia la serrata sono stati penalmente repressi come reati⁷.

nello stesso senso BRUNETTI, *Sciopero e serrata nell’ordinamento giuridico italiano*, Roma, 1968, 284.

⁴ Per un’analisi comparata della serrata come comportamento conflittuale degli imprenditori, TREU, *Gli strumenti di lotta sindacale degli imprenditori: in particolare la serrata*, in *Riv. giur. lav.*, 1980, 215 e ss.

⁵ MAZZONI, *Serrata*, in *Enc. Giur.*, XXVIII, Roma, 1992, 1.

⁶ Il codice penale del 1890 garantiva il libero esercizio dell’attività industriale e commerciale, riconoscendo agli operai e agli industriali il diritto di “provvedere nel modo che ritengono più utile ai propri interessi”. Conseguentemente, l’art. 166 del codice Zanardelli si limitava a punire solo la violenza diretta a costringere ad abbandonare o continuare nello sciopero o nella serrata. Il sistema liberistico, infatti, riconosce la contrapposibilità, almeno di fatto, della serrata allo sciopero: “lo Stato liberale si colloca come uno spettatore inerte della lotta economica e sociale che, almeno in teoria dovrebbe svolgersi tra forze uguali”. Così LA CUTE, *Serrata*, in *Enc. Dir.*, XLII, Milano, 1990, 230 e ss. In generale, sulla legislazione e la dottrina giuslavoristica nello stato liberale, CASTELVETRI, *Dalla repressione alla liceità penale dello sciopero: una svolta nell’ordinamento giuridico liberale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1989, 442 e ss.

Sicché, l’unica definizione legale ad oggi riscontrabile della serrata è contenuta nel codice penale del 1930, dove, ai sensi dell’art. 502 c.p., comma 1, (rubricato “serrata e sciopero per fini contrattuali”) era punito con la multa non inferiore a due milioni “*il datore di lavoro che, col solo scopo di imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una sola diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici*”. Secondo una definizione analoga a quella contenuta nell’art. 502 c.p., comma 1, mediante un rinvio quanto alla condotta, ma con la sola variante relativa al dolo specifico, sono ancora oggi perseguibili come reati, sia pure con le precisazioni che saranno svolte oltre, la “serrata per fini non contrattuali” (art. 503 c.p.), la “coazione alla pubblica Autorità mediante serrata” (art. 504 c.p.), la “serrata a scopo di solidarietà o di protesta” (art. 505 c.p.), e la “serrata di esercenti di piccole industrie o commerci” (art. 506 c.p.)⁸. Come sarà precisato oltre, però, nonostante la dizione dell’art. 506 c.p., questa ultima fattispecie non costituisce tecnicamente una

⁷ L. n. 563/1926 e codice penale Rocco del 1930. Sulle motivazioni che hanno animato la reintroduzione delle fattispecie penali dello sciopero e della serrata nel codice Rocco, essenzialmente collegate alla finalità di sopprimere il cosiddetto “diritto di autodifesa di classe”, *Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, II, Roma, 1929, 288.

⁸ Le pene sono aumentate nel caso in cui la serrata venga effettuata in tempo di guerra, ovvero dia luogo a “dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari”, ai sensi dell’art. 510 c.p.; mentre, ai sensi dell’art. 511 c.p., le pene sono raddoppiate per i capi, promotori o organizzatori.

forma di serrata⁹.

Così, secondo le definizioni più correnti in dottrina, la serrata consiste in un comportamento dell'imprenditore che, per ragioni normalmente attinenti ai rapporti di lavoro con i suoi dipendenti, chiude in tutto o in parte l'azienda, impedendo ai lavoratori di prestare il proprio lavoro e, di fatto, rifiutando per ciò di retribuirli¹⁰. In termini sintetici, dunque, "per serrata si intende il rifiuto delle prestazioni dei lavoratori da parte di uno o più datori di lavoro, motivato da ragioni sindacali o politiche"¹¹. Qualche dubbio, peraltro condivisibile, è stato avanzato in dottrina sulla possibilità di configurare come serrata l'ipotesi in cui il datore di lavoro che abbia disposto la sospensione dell'attività, continui però a corrispondere regolarmente la retribuzione¹².

⁹ MAZZONI, *Serrata*, cit., 1.

¹⁰ La casistica giurisprudenziale in tema di serrata non è molto ampia, ma contempla anche forme ad essa sostanzialmente equivalenti, come nel caso della sospensione di alcuni, e non di tutti, i reparti dell'impresa, o della sospensione della energia elettrica. Per una rappresentazione giurisprudenziale di quest'ultima forma di serrata, in passato piuttosto frequente, P. Brescia, 14.6.1971, in *Foro it.*, 1971, I, 308 e P. Bologna, 12.2.1973, in *Giur. it.*, 1973, I, 2, 729.

¹¹ ICHINO, *Il contratto di lavoro*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, III, Milano, 2003, 212.

¹² PERA, *Serrata e diritto di sciopero*, Milano, 1969, 7. La tesi è riconducibile a ZANGARI, *Serrata (libertà di)*, in *Noviss. Dig. it.*, XVII, Torino, 1970, 91, secondo cui "non è la chiusura dell'azienda o del reparto in sé e per sé a costituire il punto di identificazione della fattispecie, quanto le conseguenze, che a quella accedono, della mancata corrispondenza della retribuzione". Aderendo a questa tesi risulta discutibile che si abbia serrata nel caso in cui l'imprenditore interrompa l'attività, a causa della sospensione, dovuta ad

Sulla base delle diverse fattispecie criminose descritte dal codice penale, la dottrina ha proposto numerose classificazioni della serrata. Una prima macro classificazione riguarda la distinzione tra *serrata per fini sindacali* - da collegarsi, dunque, alle relazioni di lavoro che il datore di lavoro intrattiene con i propri dipendenti -, e la *serrata per motivazioni di carattere economico o tecnico-produttivo*¹³. Secondo la dottrina, in questa seconda ipotesi non sarebbe possibile parlare tecnicamente di serrata¹⁴. Così come non commette tecnicamente una serrata l'imprenditore che anziché sospendere (temporaneamente) in tutto o in parte il lavoro, chiude definitivamente il suo stabilimento, azienda o ufficio¹⁵. La *serrata per fini contrattuali*, invece, è un "tipico strumento di lotta verso i lavoratori" e consiste nell'infliggere agli stessi la perdita del salario per indurli a modificare i trattamenti economici e normativi precedenti, ovvero per costringerli a dismettere eventuali pretese di innalzamento degli standard di trattamento già concordati¹⁶. In questa stessa tipologia di serrata rientra l'ipotesi più frequente,

uno sciopero, dell'erogazione di una materia prima, quale ad esempio l'energia elettrica, con la promessa di riprendere successivamente l'attività e, dunque, di recuperare il lavoro. Rimane però il dubbio che la fattispecie sia riconducibile più che altro ad altra categoria normativa. Così PERA, *Serrata e diritto di sciopero*, cit., nt. 2.

¹³ PERA, *Serrata e diritto di sciopero*, cit., 5, secondo cui "in realtà non è del tutto pacifico che cosa debba intendersi per serrata, di norma affermandosi genericamente che la serrata si contraddistingue per la finalità sindacale, dovendosi pertanto differenziare dalla chiusura o dalla sospensione dell'attività per scopi diversi".

¹⁴ PERA, *Diritto del lavoro*, Padova, 1984, 329.

¹⁵ BRUNETTI, *Sciopero e serrata nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., 281.

sta dell'imprenditore a forme anomale di sciopero.

Su un diverso piano vengono poi collocate quelle forme di serrata animate da finalità extracontrattuali: la *serrata per fini politici*, posta in essere per rivendicare misure legislative a favore delle imprese, la *serrata di coazione della pubblica autorità*, per esercitare una forma di pressione nei confronti dei pubblici poteri volta ad ottenere l'assunzione di precise scelte di carattere economico; la *serrata a fine di solidarietà* con altri imprenditori o con altri lavoratori; la *serrata di protesta*, nel cui ambito la dottrina fa rientrare le azioni contro il fisco o contro determinate scelte politiche o amministrative con refluenze significative sulla categoria degli imprenditori (come nel caso della chiusura al traffico automobilistico di alcune aree urbane che ne determinino l'isolamento rispetto all'afflusso della clientela)¹⁷.

Oltre a quelle collegate alle diverse fattispecie criminose disciplinate dal codice penale, sono state individuate altre tipologie di serrata, in virtù delle modalità di attuazione della stessa.

La serrata può essere attuata da più imprese contestualmente e concordemente (*serrata collettiva*), anche se molto più frequentemente essa è attuata da una sola impresa (*serrata individuale*), di propria iniziativa anche al di fuori di specifiche strategie condivise con l'associazione sindacale di categoria¹⁸: dal punto di vista lavoristico è questa l'ipotesi di maggiore importanza e sembrerebbe essere l'unica da ricondurre alla fattispecie

prevista e punita dall'art. 502 c.p.¹⁹. Essa può avere carattere offensivo, quando l'iniziativa viene assunta per anticipare o prevenire l'azione dei lavoratori (*serrata offensiva*); secondo la casistica offerta dalla giurisprudenza, però, è molto più diffusa la *serrata difensiva*, quella cioè che costituisce la risposta all'azione di lotta dei lavoratori²⁰. Si distingue, inoltre, tra *serrata sospensiva* e *serrata risolutiva*, a seconda che venga realizzata mediante la mera sospensione ovvero attraverso la cessazione definitiva dei rapporti di lavoro in essere²¹.

2. Il dato normativo: il silenzio della Costituzione e la sentenza della Corte Costituzionale n. 29/1960.

Contrariamente alla disciplina legale della serrata, contenuta nel codice penale del 1930, non esiste, invece, una definizione, e nemmeno un richiamo a tale istituto, nella Costituzione. Come è noto, cioè, a differenza dello sciopero che è qualificato dall'art. 40 come un diritto, la serrata non è nemmeno nominata. Nel titolo III della parte prima della Costituzione (rubricata "Rapporti economici"), è disciplinata l'organizzazione sindacale e la contrattazione collettiva (art. 39), lo sciopero (art. 40) e la libertà di iniziativa economica (art. 41): "della serrata invece non vi è traccia"²².

¹⁶ VERGARI, *La serrata*, in CARINCI F. (diretto da), *Diritto del lavoro, Commentario*, ZOLI C. (a cura di), *Le fonti. Il diritto sindacale*, 2° ed., vol. I, Torino, 2007, 753 e ss.

¹⁷ VERGARI, *La serrata*, cit., 754.

¹⁸ VERGARI, *La serrata*, cit., 754.

¹⁹ MAZZONI, *Serrata*, cit., 2.

²⁰ TREU, *Gli strumenti di lotta sindacale degli imprenditori: in particolare la serrata*, cit., 217.

²¹ CARINCI F., DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro. Il diritto sindacale*, 6° ed., Torino, 2006, 265.

²² BALLESTRERO, *Diritto sindacale*, cit., 330.

Tramonta per la prima volta, dunque, la tradizionale equidistanza dell'ordinamento giuridico di fronte ai due fenomeni, sciopero e serrata, intesi come “mezzi di lotta simmetrici, espressioni ambedue di un conflitto nell'ambito del quale l'ordinamento deve mantenere una posizione di rigida neutralità”²³.

Sul silenzio della Costituzione in ordine al fenomeno della serrata in dottrina vi è univocità di opinioni. La scelta, “né semplice né pacifica”²⁴, è stata quella di un riconoscimento formale dell'innegabile disparità di potere economico e contrattuale tra le parti sociali in conflitto. Viene dunque conferita rilevanza giuridica alla disuguaglianza tra lavoratori e datori di lavoro, e viene conseguentemente attribuito solo ai primi, e non ai secondi, il potere di sospendere il rapporto di lavoro e le obbligazioni che ne discendono²⁵.

²⁴ BALLESTRERO, *Diritto sindacale*, cit., 330, nt. 1, che riporta il riferimento, contenuto anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 29/1960, alla discussione, in sottocommissione e in assemblea, sull'opportunità di un riconoscimento costituzionale anche del diritto di serrata, accanto al diritto di sciopero. Tra i motivi che hanno indotto i Costituenti ad ignorare la serrata, oltre alla disparità di potere economico tra le parti sociali, emerge anche la configurazione storica della serrata essenzialmente come strumento di ritorsione contro le azioni di lotta dei lavoratori, legittimo entro certi limiti, ma non tutelabile costituzionalmente. Così, GHIDINI, Presidente della terza sottocommissione, nell'intervento all'Assemblea Costituente, nella seduta del 12 maggio 1947, in *Atti*, vol. II, 1645.

²⁵ GIUGNI, *Diritto sindacale*, cit., 276. Hanno ricondotto il silenzio della Costituzione in tema di serrata al principio generale dell'ordinamento giuridico in favore del lavoratore, ritenuto il contraente più debole, BALZARINI, *La tutela del contraente debole nel rappor-*

Discusse, invece, risultano le conseguenze di tale silenzio: a fronte di una diffusa opinione che afferma e riconosce (soprattutto dopo la sentenza n. 29 del 1960) la serrata come una “libertà garantita”²⁶, si sono registrate divergenze di opinioni in ordine alla sopravvivenza dei diversi reati di serrata, nonché alla compatibilità con il nuovo assetto costituzionale di una (eventuale) nuova leg-

prestatore di lavoro subordinato, Milano, 1966; SIMI, *Il favore dell'ordinamento giuridico per i lavoratori*, Milano, 1967. Sul riconoscimento del diritto di sciopero costituzionalmente garantito, recentemente, RUSCIANO, *Diritto di sciopero e assetto costituzionale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, 49 e ss. L'argomento della diversa giustificazione in termini etici e sociali dello sciopero e della serrata, radicato da sempre in una parte della dottrina, si fonda sulla considerazione dello sciopero come unico strumento di tutela degli interessi vitali dei lavoratori, mentre con la serrata si difenderebbero solo interessi egoistici e materiali, perché attinenti al profitto ed alla sua entità.

²⁶ PERA, *Serrata e diritto di sciopero*, cit., 19, secondo cui “almeno per un filone della dottrina, la serrata *di per sé* è veramente una libertà garantita nell'ordinamento generale, una situazione, quindi, che il legislatore certo potrà limitare o condizionare, ma non sopprimere del tutto”, anche se, precisa l'A., per la stessa dottrina, non è poi sempre chiaro in che cosa tale libertà si manifesti. Secondo CARINCI F., DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro. Il diritto sindacale*, cit., 267, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 1960, “esiste una posizione costituzionalmente protetta, etichettabile come «libertà», intesa quale semplice non incriminabilità penale, con conseguente illegittimità della normativa che la reprime: certo di quella esistente, contenuta nel codice penale del 1930;

diritto.

Quanto alla possibilità per il legislatore ordinario di introdurre nell'ordinamento giuridico italiano un diritto di serrata, propende per una soluzione negativa chi sostiene come un intervento simile, mettendo in discussione la scelta preferenziale elaborata dal Costituente a favore dei lavoratori, in qualità di contraenti più deboli, sarebbe sostanzialmente illegittimo dal punto di vista costituzionale²⁷. Secondo un'altra opinione, invece, una legge che attribuisse agli imprenditori, disciplinandolo, un diritto di serrata per fini contrattuali sarebbe perfettamente compatibile con l'ordinamento costituzionale: il riferimento è alla l. n. 929/1965 che ha ratificato per l'Italia la Carta sociale europea che, all'art. 6, riconosce il diritto "ad azioni collettive in caso di conflitto di interesse" tanto ai lavoratori quanto ai datori di lavoro²⁸.

²⁷ MAZZONI, *Serrata*, cit., 2; PERA, *Serrata e diritto di sciopero*, cit., 58; GIUGNI, cit., 282; GHEZZI, *Serrata*, in *Digesto comm.*, XIII, Torino, 1996, 376.

²⁸ ICHINO, *Il contratto di lavoro*, cit., 213 che individua nella l. n. 929/1965 l'unico intervento legislativo ordinario cui possa farsi riferimento in materia di strumenti di autotutela sindacale degli imprenditori, inidoneo tuttavia a dotare la serrata di rango di diritto di autotutela datoriale, opponibile al diritto contrattuale del lavoratore alla continuità della prestazione lavorativa e della retribuzione. In generale, sulla Carta sociale europea e la serrata, MENGONI, *La Carta Sociale Europea e la serrata*, in *Riv. dir. lav.*, 1969, 20 e ss., secondo cui il silenzio serbato, anche nel testo definitivo dell'art. 6, al diritto di serrata va interpretato come libertà degli Stati membri di non riconoscerlo ai datori di lavoro, purché tale diniego non si estenda a qualunque altra forma di difesa contro lo sciopero. Esclude che la norma citata riconosca una parità di trattamento tra sciopero e serrata anche TREU, *Gli strumenti di lotta sindacale degli imprenditori: in particolare la serrata*, cit., 219, nt. 7.

In merito, invece, alla compatibilità del silenzio costituzionale con l'esistenza di una norma penale - precedente o successiva - incriminatrice della serrata a fini contrattuali come reato, si è espressa la Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 29 del 1960, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 502 c.p., per entrambe le figure criminose ivi disciplinate, e cioè sia lo sciopero, sia la serrata "per fini contrattuali"²⁹. La sentenza si articola in tre passaggi fondamentali³⁰. Essa prende le mosse da una "correlazione strettissima e, si potrebbe dire, organica" tra il sistema corporativo e il divieto penale dello sciopero e della serrata. Il sistema corporativo (l. 3 aprile 1926), infatti, aveva sostituito il regime di libera concorrenza nei rapporti collettivi di lavoro con una disciplina giuridica degli stessi, che affidava le relative controversie alla competenza della magistratura del lavoro³¹. La Costituzione repubblicana consacra la conclusione di quell'esperienza giuridica e proclama, all'art. 40, il diritto di

²⁹ C. Cost., 4.5.1960, n. 29, in *Dir. lavoro*, 1960, 192, con nota di ZANGARI, *Diritto o libertà di serrata*, e in *Giur. it.*, 1960, 1086, con nota di CORRADO, *Sciopero e serrata*, ivi, 1221. La sentenza ha trovato l'adesione di SANTORO, *Serrata e sciopero mezzi penalmente leciti di lotta sindacale*, in *Mass. giur. lav.*, 1960, 108 e di SABATINI, *Libertà di serrata e art. 40 della Costituzione*, in *Mass. giur. lav.*, 1960, 108 e ss., nonché di SANTORO PASSARELLI, *Diritto di sciopero, libertà di serrata*, in *Riv. dir. lav.*, 1960, 9; ma non è stata esente da critiche: NATOLI, *Illegittimità costituzionale del divieto penale della serrata*, in *Democr. e dir.*, 1960, 119.

³⁰ Sul metodo esegetico seguito dalla Corte nella sentenza n. 29 del 1960 v. PERA, *Serrata e diritto di sciopero*, cit., 15 e ss.

³¹ In dottrina, sull'intima connessione tra la repressione penale della serrata e dello sciopero, SANTORO PASSARELLI, *Diritto di sciopero, libertà di serrata*, cit., spec. 8.

sciopero. Tale diritto va collegato con quello della libertà sindacale (art. 39), che non deve limitarsi ad una mera libertà organizzativa, ma deve interpretarsi “come affermazione integrale della libertà di azione sindacale”. La circostanza che l’art. 40 abbia riconosciuto il solo diritto di sciopero, e non quello di serrata, pur traducendosi in “un’energica tutela degli interessi dei lavoratori”, non comporta la legittimità costituzionale del relativo divieto penale. Tale divieto ha trovato il suo fondamento organico nel sistema corporativo e, a seguito della caduta di quest’ultimo, esso manifesta un contrasto insanabile, una “incompatibilità specifica”, con l’ordinamento della Repubblica. Se però lo sciopero è riconosciuto costituzionalmente come un diritto, sia pure nei limiti legali che è destinato a subire, la serrata priva di tale riconoscimento, “si presenta come un atto penalmente non vietato”, rispetto al quale “spetterà al legislatore ordinario valutare la necessità della disciplina della serrata e dettare le norme che riterrà opportune, nell’ambito della Costituzione”.

La sentenza, dunque, si sviluppa lungo due binari paralleli. Il primo versante si snoda intorno allo stretto collegamento che il divieto penale di serrata presentava con l’ordinamento corporativo e con la magistratura del lavoro che ne rappresentava un cardine³². Con la caduta di tale sistema e

³² Nell’ordinamento corporativo la serrata e lo sciopero venivano configurati come reati di ragion fattasi, atteso che tutte le controversie economiche collettive di lavoro dovevano essere risolte attraverso il ricorso alla magistratura del lavoro. Il collegamento tra il divieto penale di serrata e la magistratura del lavoro è sostenuto da MANZINI, *Diritto penale italiano*, Torino, 1951, 65 e ss., ma è stato messo in discussione da CORRADO, *Sciopero e serrata*, cit., 1223, che precisa come l’art. 502 punisse la serrata (e lo sciopero) anche quando

della predetta magistratura, sarebbe venuta meno anche l’illegittimità penale della serrata. La soluzione logica di tale prima ricostruzione sarebbe stata, pertanto, l’abrogazione tacita di tutte quelle norme che nel sistema corporativo trovavano la loro ragion d’essere (art. 15 preleggi)³³. L’art. 502 c.p. sarebbe stato abrogato, dunque, dal d.l. 9 agosto 1943, n. 72 e dal d.l. lt.

fossero stati posti in essere per risolvere controversie non assoggettabili alla magistratura del lavoro.

³³ “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”. In generale, sul tema dell’abrogazione delle leggi, PUGLIATTI, *Abrogazione*, in *Enc. dir.*, I, Varese, 1958, 141 e ss., spec. 143. Nel caso della serrata per fini contrattuali si sarebbe prospettata l’ipotesi della “incompatibilità tra la nuova disposizione e le precedenti”: per nuove disposizioni dovevano intendersi quelle relative all’ordinamento democratico del lavoro, ripristinato attraverso l’abolizione dell’ordinamento corporativo. E’ stato correttamente osservato, tuttavia, che una decisiva volontà abrogativa si sarebbe dovuta desumere attraverso una rigorosa interpretazione dei testi normativi e non dalla incompatibilità di indirizzi

Tale soluzione appare tuttavia incompatibile con la seconda linea direttrice della sentenza: la quale, nel sostenere un collegamento tra la serrata e l'art. 39 della Cost., conduce all'illegittimità costituzionale del divieto penale di serrata con il nuovo assetto costituzionale che riconosce la libertà di azione sindacale.

Sicché, una delle critiche più ricorrenti alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 502 c.p. ha riguardato proprio la palese contraddittorietà della motivazione, nel sostenere l'abrogazione della norma incriminatrice della serrata (ad opera del d.l. 9 agosto 1943, n. 72 e dal d.l. lt. 23 novembre 1944, n. 349) e nel pervenire successivamente al giudizio di illegittimità costituzionale, che presuppone la sua efficacia sino al momento dell'entrata in vigore della Costituzione. Delle due l'una: o l'art. 502 c.p. è stato implicitamente abrogato con la caduta del sistema corporativo disposta dal d.l. 9 agosto 1943, n. 72 e dal d.l. lt. 23 novembre 1944, n. 349 (art. 15 preleggi), e dunque non esiste più; oppure il divieto penale era ancora in vita e andava dichiarato illegittimo costituzionalmente per contrasto con il nuovo sistema democratico, il cui perno è rappresentato dalla libertà di azione sindacale³⁵. Al di là delle critiche avanzate dalla dottrina, la soluzione adottata dalla Corte, pur non perfettamente

³⁵ Secondo PERA, *Serrata e diritto di sciopero*, cit., 15, la sentenza della Corte "ondeggì oscuramente tra due tesi assai diverse, quella della incompatibilità in assoluto di una norma incriminatrice della serrata con un ordinamento fondato sulla libertà sindacale e quella di una sorta di abrogazione di una concreta norma incriminatrice in ragione del nesso genetico della medesima con un ordinamento, quello corporativo, ormai travolto, «abrogazione» che essendosi verificata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, avrebbe dovuto, a rigore, indurre la Corte ad emettere una sentenza di rigetto, reinvestendo della questione, così impostata, il giudice di merito".

lineare sotto il profilo del metodo esegetico, convince. L'opzione per la illegittimità costituzionale ha di fatto cancellato l'art. 502 c.p. dall'ordinamento. Al contrario, una sentenza di infondatezza della questione di illegittimità costituzionale della disposizione, in quanto già abrogato in fase antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, si sarebbe tradotta in un "parere autorevole, ma non vincolante, circa l'abrogazione di quell'articolo"³⁶.

3. La rilevanza penale della serrata.

Come per lo sciopero, la prognosi formulata dalla Corte Costituzionale nel 1960 in merito ad una futura regolamentazione per legge della serrata non ha mai trovato concreta realizzazione. Sicché, in dottrina, si è a lungo discusso se la garanzia costituzionale di non incriminabilità penale della serrata operasse per tutte le forme di serrata identificate, sotto il profilo della diversità della pretesa, dal codice Rocco³⁷.

³⁶ Così, CARINCI F., *Tecnica e politica nella giurisprudenza costituzionale in tema di sciopero e serrata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1970, 894 e ss., spec., 932-933; SUPPIEJ, *Trent'anni di giurisprudenza costituzionale sullo sciopero e sulla serrata*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1989, 25 e ss., spec. 28.

³⁷ Hanno optato per l'abrogazione tacita delle norme penali sulla serrata in conseguenza della scomparsa del sistema corporativo CONSO, *Sulla illiceità della serrata*, in *Giur. it.*, 1950, 353 e REMASCHI, *L'art. 502 del codice penale e il delitto di serrata*, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 278. In questo senso si era mossa anche una parte della giurisprudenza, prima della sentenza n. 29 del 1960: per tutte v. T. Firenze, 22.6.1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 178. Ritengono ancora ope-

Sul punto, si è espressa la Corte Costituzionale, sia pure con limitato riferimento alle fattispecie disciplinate dagli artt. 505 (“serrata per fini di solidarietà e protesta”) e 506 (“serrata di esercenti di piccole industrie o commerci”) c.p. Entrambe le sentenze hanno escluso la questione di illegittimità dei predetti articoli, lasciando però irrisolto il quesito sulla sopravvivenza dei reati di serrata per fini politici (art. 503 c.p.) e di serrata di coazione della pubblica Autorità (art. 504 c.p.)³⁸.

Con la sentenza interpretativa n. 141 del 1967, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata, con riferimento agli artt. 35 e 39 Cost., la censura di

ranti i divieti penalmente sanzionati di “serrata per fine politico” (art. 503 c.p.) e di “serrata di coazione alla pubblica Autorità” (art. 504 c.p.), in quanto attuate per ragioni estranee al rapporto di lavoro MAZZONI, *Serrata*, cit., 3 e TREU, *Gli strumenti di lotta sindacale degli imprenditori: in particolare la serrata*, cit., 220. Nello stesso senso, GIUGNI, *Diritto sindacale*, cit., 284; GHEZZI, ROMAGNOLI, *Il diritto sindacale*, 3° ed., Bologna, 1992, 239. Più complessa si presenta la questione della persistente operatività dell’art. 505 c.p. (“serrata di solidarietà”), da risolversi, secondo alcuni, sulla base delle argomentazioni sostenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 123 del 1962 (in tema di sciopero di solidarietà), con conseguente esclusione dell’incriminazione nell’ipotesi di un interesse dell’imprenditore collegato al rapporto di lavoro. Così MAZZONI, *Serrata*, cit., 3.

³⁸ Si esprime espressamente a favore della legittimità costituzionale delle norme incriminatrici della serrata per fini politici e di coazione della pubblica utilità GIUGNI, *Diritto sindacale*, cit., 270, *contra* CARINCI F., DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro. Il diritto sindacale*, cit., 267 e SCOGNAMIGLIO, *Diritto del lavoro*, Napoli, 2000, secondo cui non sarebbe del tutto preclusa la possibilità di una copertura costituzionale anche della serrata per fini non contrattuali.

illegittimità rivolta all’art. 505 c.p.³⁹. In realtà, le argomentazioni sostenute nella sentenza n. 29 del 1960, che aveva collegato l’illegittimità costituzionale dell’art. 502 all’interpretazione dell’art. 39 Cost., nella più vasta accezione di libertà di azione sindacale, avevano lasciato ampio margine agli interpreti per sostenere che la garanzia di libertà riconosciuta alla serrata non si limitasse alla sola serrata per fini contrattuali. Nel 1967, la Corte delimita ulteriormente il confine di liceità penale della serrata, limitandolo alla sola serrata per fini contrattuali. Da tale ambito esula la serrata di protesta, attuata per ragioni estranee alla disciplina del lavoro, sicché l’art. 505 c.p. è, ancora oggi, legittimo costituzionalmente⁴⁰. Esso, infatti, secondo la Corte, non entra in conflitto con l’art. 35 Cost., in quanto nel concetto di lavoro non rientra l’attività imprenditoriale che è regolata, viceversa, dall’art. 41. E nemmeno contrasta con l’art. 39 Cost., in quanto l’intima connessione tra la libertà di organizzazione sindacale e la libertà di azione sindacale, di cui alla sentenza del 1960, “sta a dimostrare che l’azione sindacale deve essere definita nei termini che alla sua funzione sono coesenziali e che vanno precisati nel quadro dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori: con la conseguenza che ad essa ed alla sua tutela

³⁹ C. Cost., 15.12.1967, n. 141, in *Giur. cost.*, 1967, 1671. Successivamente, ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 505 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., anche C. Cost., 24.3.1986, n. 53, in *Foro it.*, 1986, I, 2716, con nota di SANTUCCI, *Sulla legittimità costituzionale del reato di serrata per fini extracontrattuali*.

⁴⁰ E’ interessante notare come la Corte abbia respinto il parallelismo tra lo sciopero politico e la serrata di protesta, rifiutando il richiamo alla precedente sentenza n. 123 del 1962 in materia di sciopero politico, dal momento che gli interessi economici collegati allo svolgimento di un’attività imprenditoriale trovano una tutela più attenuata nell’art. 41 Cost.

costituzionale appaiono estranei tutti quei comportamenti che non si collochino nell'ambito di quei rapporti"⁴¹.

Sulla legittimità costituzionale dell'art. 506 c.p. la Corte Costituzionale si è espressa invece con due diverse sentenze: la n. 47 del 1958⁴², di rigetto, e la n. 222 del 1975⁴³. Quest'ultima ha sostenuto la legittimità (penale) della serrata posta in essere da piccoli esercenti del settore industriale o commerciale privi di lavoratori dipendenti, deducendola dalla definizione stessa di serrata, che presuppone sempre una sospensione del rapporto di lavoro subordinato, quale elemento indispensabile per la configurazione della fattispecie. Il fenomeno, pertanto, se posto in essere da soggetti non qualificabili come datori di lavoro, in quanto privi di personale dipendente, non può integrare gli estremi della serrata penalmente rilevante⁴⁴. Sulla stessa lunghezza d'onda si collo-

ca quella giurisprudenza di legittimità e di merito che ha ricondotto questa particolare forma di autotutela, se posta in essere da soggetti che gestiscono l'impresa personalmente senza avvalersi di persone alle proprie dipendenze, nel concetto di sciopero⁴⁵.

4. La rilevanza civile della serrata "per fini contrattuali".

Delineata la rilevanza costituzionale della serrata, in termini di mera "libertà"⁴⁶, ossia di non incriminabilità penale della serrata per fini contrattuali, e fermi restando, almeno secondo una parte della dottrina, i divieti per le altre forme di serrata contenuti nel codice penale, occorre soffermarsi adesso sulla sua rilevanza civile.

Diritto del lavoro. Il diritto sindacale, cit., 269.

⁴⁵ Per tutte, Cass., 5.11.1975, *Giust. pen.*, 1976, 433 e, da ultimo, Cass., 7.7.1999, n. 11796, in *Cass. pen.*, 2000, 1265, con nota di BILLI, *La chiusura di un piccolo esercizio commerciale tra serrata e sciopero*. Nella giurisprudenza di merito P. Tolentino, 20.12.1975, in *Giur. it.*, 1977, 540, con nota di PADOVANI, *Serrata di piccoli esercenti ed esercizio del diritto di sciopero*.

⁴⁶ NATOLI, *Diritto di sciopero, libertà di serrata*, cit., 10.

⁴¹ Sugli esatti termini della pronuncia, soprattutto con riferimento alla puntuale ricostruzione del concetto di "serrata di protesta", PERA, *Serrata e diritto di sciopero*, cit., 72-73, che arriva a sostenere la non incriminabilità penale di quelle forme di serrata che si caratterizzano per la finalità di incidere sulla disciplina dei rapporti di lavoro, anche se la contestazione esorbita di per sé dalle possibili determinazioni convenzionali, sindacali o meno, per collocarsi sul piano della disciplina autoritativa esterna. Una sorta di "liceità penale della serrata di imposizione economico-politica, come figura grosso modo costruita in parallelismo allo sciopero così qualificabile".

⁴² C. Cost., 2.7.1958, n. 47, in *Giust. civ.*, 1958, 572, su cui SUPPIEJ, *Trent'anni di giurisprudenza costituzionale*, cit., 33.

⁴³ C. Cost., 17.7.1975, n. 222, in *Foro it.*, 1975, I, 1569.

⁴⁴ L'argomentazione è stata criticata, in quanto poco persuasiva, da CARINCI F. DE LUCA TAMAJO TOSI TREU,

Invero, il collegamento instaurato dalla Corte Costituzionale tra la serrata per fini contrattuali e la libertà di azione sindacale di cui all'art. 39 Cost. ha senz'altro eliminato la possibilità di qualificarla come reato, ma non ne ha autorizzato la qualificazione in termini di diritto. Sicché, l'interruzione totale o parziale dell'attività aziendale, con il preciso scopo di esercitare una forma di pressione o di lotta sindacale, determina una sospensione unilaterale dell'esecuzione dei rapporti di lavoro e costituisce, pertanto, una violazione del contratto di lavoro⁴⁷.

La configurazione della serrata come illecito contrattuale ha ricevuto in dottrina diverse qualificazioni giuridiche, a seconda che il datore di lavoro rilevi in qualità di debitore della retribuzione ovvero di soggetto tenuto a cooperare per l'adempimento della prestazione di lavoro. Nessuna differenza, tuttavia, si registra sul piano delle conseguenze giuridiche cui egli va incontro: in entrambi i casi, infatti, è configurabile una precisa responsabilità contrattuale⁴⁸.

Così, secondo una prima ricostruzione, prevalentemente diffusa in dottrina, la sospensione dell'attività aziendale si traduce nel rifiuto illegittimo di ricevere le prestazioni offerte dai lavoratori, disponibili a lavorare, senza poterlo fare proprio a causa dell'anzidetta sospensione. Il datore di lavoro, pertanto, nella qualità di creditore delle prestazioni lavorative, omette di cooperare all'adempimento dell'obbligazione da parte dei lavoratori - debitori delle prestazioni lavorative. Ai sensi dell'art. 1206 c.c., "il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affin-

ché il debitore possa adempiere l'obbligazione". Il datore di lavoro, dunque, versa in una situazione di mora del creditore ed è, conseguentemente, tenuto a risarcire il danno, ai sensi del successivo art. 1207 c.c.⁴⁹. Nel rapporto di lavoro subordinato il danno corrisponde al lucro cessante integrale, e cioè alla retribuzione che sarebbe normalmente spettata al lavoratore se avesse potuto adempiere la sua obbligazione.

Secondo una diversa impostazione, invece, la figura del datore di lavoro che attua una serrata rileva sotto il profilo debitorio⁵⁰. Costui, infatti,

⁴⁹ GHEZZI, *La mora del creditore nel rapporto di lavoro*, Milano, 1965, e GHERA, LISO, *Mora del creditore (dir. lav.)*, in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1976, 977, secondo cui, in base all'art. 1206 c.c., "la mora accipiendi nel rapporto di lavoro si realizza quando il datore di lavoro «senza motivo legittimo» non compie quanto è necessario affinché il lavoratore possa adempiere l'obbligazione e cioè, ad esempio, non gli permetta l'ingresso in azienda, non gli fornisca gli strumenti e la materia da lavorare, non gli impartisca le istruzioni necessarie per lo svolgimento del lavoro". Nell'ambito di tale istituto sono state ricondotte diverse vicende del rapporto di lavoro: oltre la serrata, anche il licenziamento intimato senza giusta causa nel rapporto di lavoro a termine, il licenziamento invalido ex l. n. 604/1966 e art. 18 l. n. 300/1970, la sospensione disciplinare del prestatore di lavoro se arbitrariamente disposta. In giurisprudenza, qualifica la serrata come mora del creditore Cass., 28.09.1968, n. 3000 in *Foro it.*, 1968, I, 2639. *Contra*, ZANGARI, cit., 92-95. Per la discutibile qualificazione in termini di *mora credendi* di una serrata di protesta, P. Napoli, 14.2.1984, in *Riv. giur. lav.*, 1984, 580, con nota di SANTUCCI, *Su una vicenda singolare in materia di serrata e di permessi retribuiti*.

⁵⁰ Contro la ricostruzione delle sospensioni unilaterali e illegittime del rapporto di lavoro in termini di mora

⁴⁷ BALLESTRERO, *Diritto sindacale*, cit., 332.

⁴⁸ VERGARI, *La serrata*, cit., 757.

nella veste di soggetto debitore della retribuzione, sarebbe tenuto a corrisponderla ai lavoratori, comunque, anche allorché decida di sospendere l'attività aziendale.

Ai sensi dell'art. 1218 c.c., "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Aderendo a questa seconda ricostruzione, però, sarebbe astrattamente concepibile come lecita la decisione del datore di lavoro che sospenda l'attività aziendale, purché continui a retribuire regolarmente i propri dipendenti⁵¹.

Altre differenze tra l'una e l'altra tesi si riscontrano sul piano degli effetti. Invero, in caso di inadempimento dell'obbligazione retributiva, il danno risarcibile viene liquidato, secondo il diritto comune, in relazione al pregiudizio concretamente subito, in modo immediato e diretto. Il che ammette la possibilità che il giudice detragga dalle retribuzioni non corrisposte l'*aliunde perceptum*, quanto cioè il lavoratore abbia altrimenti percepito prestando la propria attività altrove, durante il corso della serrata. Al contrario, nel caso della mora del creditore, come precisato prima, il danno risarcibile coincide con il lucro cessante integrale: andrebbe conseguentemente esclusa la possibilità di detrarre l'*aliunde perceptum*⁵².

Scarso rilievo pratico, invece, viene ricono-

del creditore Ballestrero, 1985, 390 citata da Ballestrero manuale ma non indicata. Forse BALLESTRERO, *Cassa integrazione e contratto di lavoro*, Milano, 1985, preso dal comm. carinci.

⁵¹ CARINCI F., DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, cit., 269.

⁵² VERGARI, *La serrata*, cit., 757.

sciuto alla differenza di regime risarcitorio, conseguente all'opzione per la prima o per la seconda configurazione, da quella dottrina che, prescindendo dalla ricostruzione teorica del fenomeno, ritiene applicabile la disciplina contenuta nell'art. 6, ultimo comma, del r.d.l. n. 1825/1924, sull'impiego privato⁵³. La disposizione contiene un esplicito riferimento alla "retribuzione normale", in quanto espressamente prescrive che "in caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l'impiegato ha diritto alla retribuzione normale". Essa, pertanto, sembra escludere che in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali del datore di lavoro, anche per serrata, dall'importo della retribuzione non corrisposta possa detrarsi l'eventuale *aliunde perceptum*⁵⁴.

Secondo una terza impostazione, pur mantenendo l'inquadramento teorico della serrata all'interno della *mora credendi*, l'obbligazione retributiva permane, nonostante la mora, sì da fondare il diritto dei lavoratori ad esigerne l'adempimento⁵⁵. Sicché, le retribuzioni, sarebbero dovute,

⁵³ GHEZZI, *Serrata*, cit., 378 e CARINCI F., DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro. Il diritto sindacale*, cit., 269, secondo cui, malgrado il riferimento ai soli impiegati, tale normativa sarebbe ancora applicabile sia agli impiegati sia agli operai.

⁵⁴ *Contra*, VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro*, I, *Il diritto sindacale*, Torino, 2000 e GHEZZI, ROMAGNOLI, *Il diritto sindacale*, cit., 238, secondo cui l'art. 6 del r.d.l. n. 1825/1924 va riferito alla sola ipotesi della mora del creditore e non a quella dell'inadempimento retributivo. Per gli AA., pertanto, rimarrebbero impregiudicate le differenze di regime risarcitorio fra l'ipotesi della mora del creditore e quella dell'inadempimento retributivo.

⁵⁵ GHERA, LISO, *Mora del creditore (diritto del lavoro)*, cit.; ZOPPOLI L., *La corresponsività nel rapporto di lavoro*, Napoli, 1991; SPEZIALE, *Mora del creditore e contratto di lavoro*, Bari, 1992.

non in quanto misura del danno da risarcire (per intero o detratto l'*aliunde perceptum*), ma perchè oggetto della relativa obbligazione⁵⁶.

5. La serrata di ritorsione.

Al di là dell'illecito, penale e civile, si collocano alcune forme di serrata, tradizionalmente qualificate come "serrate di ritorsione", in cui la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, non inquadrabile come rifiuto illegittimo, risulta invece giustificata alla luce del diritto dei contratti⁵⁷.

Si tratta, in realtà, delle manifestazioni più tipiche e più frequenti del fenomeno serrata, come reazione del datore di lavoro a forme di lotta sindacale attuate attraverso modalità anomale e/o particolarmente incisive⁵⁸. Diffusa, pertanto, prevalentemente negli anni settanta, a causa del frequente ricorso a forme di lotta estremamente aspre, la serrata di ritorsione è stata analizzata sotto due diversi profili: come reazione del datore di lavoro ad uno sciopero considerato illegittimo;

⁵⁶ GIUGNI, *Diritto sindacale*, cit., 266.

⁵⁷ BALLESTRERO, *Diritto sindacale*, cit., 333.

⁵⁸ GHEZZI, *Serrata*, cit., 380, considera la serrata di ritorsione quella "sola figura che può considerarsi come socialmente tipica". Per un'ampia ricostruzione delle teorie sui limiti dello sciopero in rapporto alle sue modalità di esercizio, con particolare attenzione allo sciopero nelle aziende a ciclo continuo, ALLEVA, *L'esercizio del diritto di sciopero nelle aziende con impianti a ciclo continuo*, in *Riv. giur. lav.*, 1976, I, 371 e ss. Sulle forme anomale di sciopero, GAROFALO M.G., *Forme anomale di sciopero*, in *Dig. comm.*, VI, Torino, 1991, 278.

come rifiuto di corrispondere la retribuzione ai lavoratori non scioperanti ovvero di retribuire quelle prestazioni residue, offerte durante uno sciopero articolato⁵⁹.

Sotto il primo profilo, la questione della legittimità della serrata di ritorsione è stata tradizionalmente affrontata in strettissimo collegamento con la questione della illegittimità dello sciopero articolato⁶⁰.

Acclarata, cioè, la illegittimità del secondo, la giurisprudenza era solita riconoscere pressoché in automatico la liceità della prima⁶¹. Tale auto-

⁵⁹ Durante uno sciopero a singhiozzo la serrata si verifica allorché il datore di lavoro "mette in libertà" gli stessi lavoratori scioperanti, nel corso degli intervalli dello sciopero; durante uno sciopero a scacchiera, la serrata è posta in essere attraverso la "messa in libertà" di quei lavoratori che dovrebbero lavorare in un reparto in cui, per quel periodo di tempo, non è stata prevista la sospensione del lavoro.

⁶⁰ Si tratta delle note teorie del "danno ingiusto", secondo cui sarebbe da ritenersi illecita qualunque forma di sciopero che arrechi all'imprenditore un danno alla produzione superiore a quello collegato alla semplice astensione dal lavoro, e della "corrispettività dei sacrifici", secondo cui in caso di sciopero normale il danno alla produzione aziendale sarebbe compensato dalla sospensione della retribuzione, mentre in presenza di scioperi anormali tale compensazione non avrebbe luogo. Per il rinvio alla buona fede ed alla correttezza cui devono attenersi i lavoratori anche nella scelta delle tipologie di sciopero da attuare per non cagionare un danno eccessivo alla controparte Cass. 4.3.1952, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 9 e Cass. 28.7.1956, n. 2961, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 304. Secondo Ghezzi, *Serrata*, cit., 380, va colta in questa giurisprudenza più datata l'intenzione di

mente criticato in dottrina, da due differenti punti di vista. Da un lato, è stato contestato l'apriorismo che caratterizza il giudizio di illegittimità dello sciopero articolato, al di fuori di un'analisi concreta delle circostanze in cui esso è stato posto in essere: se per reazione ad un inadempimento dell'imprenditore, o come risposta a suoi comportamenti vessatori, ovvero durante la fase terminale e dunque più acuta del conflitto (per esempio, nella "stretta finale" delle trattative)⁶². Dall'altro lato, e sotto un profilo più strettamente interpretativo, le critiche si sono soffermate su quella, ormai superata, tendenza della giurisprudenza a catalogare come illegittime alcune forme di sciopero, in virtù del diverso grado di disorganizzazione del ciclo produttivo provocato, inteso come fonte di un preteso danno ingiusto, in quanto eccedente quel livello di danno normale desunto dal principio della cosiddetta "corrispettività dei sacrifici"⁶³.

Come è noto, questa tendenza della giuri-

"introdurre, in qualche modo, un correttivo nella scelta costituzionale, accorciare le distanze tra le posizioni giuridiche delle parti in conflitto, ritagliare (attraverso, appunto, una certa larghezza di riconoscimento della serrata «di ritorsione»), a favore dei datori di lavoro, un margine di reazione anche civilmente lecita"; nello stesso senso, ROMAGNOLI, *Sub art. 40*, in BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna - Roma, 1979, 296.

⁶² GHEZZI, *Serrata*, cit., 380.

⁶³ MONTUSCHI, *Il diritto di sciopero e il c.d. danno ingiusto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1968, spec. 67 e ss. e DI MAJO, *Tutela civile e diritto di sciopero*, in *Riv. giur. lav.*, 1980, I, 293 e ss., spec. 307. In giurisprudenza, riflette una sostanziale simmetria tra illegittimità dello sciopero articolato e liceità della serrata App. Milano 5.12.1967, in *Mass. giur. lav.*, 1967, 767.

sprudenza ha subito una svolta con la sentenza n. 711 del 1980 della Corte di Cassazione. Invero, caduto il sillogismo "sciopero normale - danno normale / sciopero anomalo - danno ingiusto", e legittimate anche le forme anomale di sciopero, la giurisprudenza ha escluso la legittimità della totale sospensione dell'attività produttiva, di fronte ad interruzioni parziali o temporali del lavoro che, pur comportando dei costi per il datore di lavoro, non abbiano, però, determinato dei pericoli o dei danni per l'integrità e la funzionalità degli impianti e per la "organizzazione istituzionale" dell'impresa⁶⁴. Ne è derivato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che sostiene la tendenziale illegittimità della serrata di ritorsione⁶⁵, disposto ad ammetterne una residua sfera di liceità solo di fronte a forme di sciopero che, nel trascendere i cosiddetti "limiti esterni" dello stesso, esponano a rischio o a danno l'integrità fisica delle persone (dipendenti o terzi), o travolgano la possibilità dell'impresa di proseguire o riprendere l'attività aziendale (cosiddetto "danno alla produttività")⁶⁶.

⁶⁴ Cass. 30.1.1980, n. 711, in *Riv. giur. lav.*, 1980, II, 11 e in *Giust. civ.*, 1980, 803, con nota di DELL'OLIO, *Sciopero e impresa*; Cass. 26.6.1980, n. 4030, in *Riv. giur. lav.*, 1980, II, 921; Cass. 8.5.1990, n. 3780, in *Riv. it. dir. lav.*, 1991, II, 322.

⁶⁵ Così VERGARI, *La serrata*, cit., 758.

⁶⁶ A favore della liceità della serrata di ritorsione, come misura non solo legittima, ma anche opportuna Cass. 5.11.1985, 5378, in *Giust. civ.*, 1986, I, 395, con riferimento ad un caso in cui, nonostante la predisposizione di una squadra di "indispensabili", l'effettuazione dello sciopero così come programmato (astensione dal lavoro di mezz'ora per ogni turno) avrebbe comportato, in uno stabilimento vetrario a ciclo continuo, una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e la sicurezza e la produttività degli impianti. Nello stesso senso P. Milano, 6.4.1971, in *Orient. giur. lav.*,

Diversa e non sempre univoca soluzione si è registrata, in giurisprudenza, in ordine al rifiuto del datore di lavoro di retribuire, e accogliere, le prestazioni offerte da personale non scioperante, nel corso di uno sciopero, sia esso continuativo o articolato. Accade cioè di frequente che, come reazione a scioperi atipici, il datore di lavoro rifiuti le residue prestazioni lavorative, in quanto antieconomiche ovvero inutilizzabili, fino a sospendere del tutto la produzione, in modo da ridurre il danno all'azienda ed infliggere, contestualmente, un danno ai lavoratori scioperanti⁶⁷.

Sul punto la giurisprudenza ha elaborato diverse soluzioni⁶⁸.

1971, 328, con nota di ARDAU, *La distinzione tra serrata e impossibilità di gestire l'impresa*.

⁶⁷ La casistica contempla, per lo più, ipotesi di rifiuto di accettare e retribuire prestazioni offerte da lavoratori scioperanti nell'intervallo tra una astensione ed un'altra ovvero da lavoratori momentaneamente non interessati dall'agitazione, nel corso di uno sciopero a scacchiera. Così, MANCUSO, *Lo sciopero articolato nella giurisprudenza dopo la sentenza n. 711 del 1980 della Cassazione*, in *Giust. civ.*, 1985, II, 299 e ss., spec. 305.

⁶⁸ Sono state utilizzate diverse categorie civilistiche: dalle nozioni di esatto adempimento (artt. 1175, 2094, 2104, 2106 c.c.) agli istituti dell'adempimento parziale (art. 1181 c.c.) e della prestazione offerta come diversa da quella dovuta (art. 1197 c.c.), nonché l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.). Per un approfondimento delle tesi adottate della giurisprudenza più risalente, D'AMICO, *La legittimità degli scioperi c.d. «atipici» e la sospensione della produzione o il rifiuto della prestazione dei lavoratori anche non scioperanti*, in *Lavoro 80*, 1989, 66 e ss.

Secondo un primissimo, e ormai minoritario, orientamento, il rifiuto delle prestazioni lavorative e della loro retribuzione sarebbe stato legittimo tutte le volte in cui, in presenza di uno sciopero articolato, ma anche continuativo, fosse risultata pregiudicata la possibilità di utilizzare effettivamente e proficuamente le prestazioni lavorative successive allo sciopero, o programmate per l'intervallo tra una sospensione dell'attività lavorativa e l'altra⁶⁹. La tesi muove dalla premessa secondo la quale la mera presenza non attribuisce al lavoratore il diritto alla retribuzione, che deve essere correlato alla effettiva esplicazione della prestazione dedotta in contratto. Inoltre, la prestazione che non si presenta idonea a raggiungere quel risultato che era stato programmato dal datore di lavoro, è legittimamente rifiutabile, in quanto la sua offerta sarebbe contraria alla buona fede che deve presiedere all'esecuzione del contratto.

Nell'ambito di questo primo orientamento si collocano altresì quelle pronunce che hanno conseguentemente giudicato legittimo il rifiuto delle prestazioni offerte quando esse siano risultate parziali o diverse da quelle dovute e, pertanto, utilizzabili attraverso l'assunzione di maggiori oneri o costi da parte del datore di lavoro⁷⁰; nonché quelle in cui la legittimità del rifiuto è stata giustificata in ragione di circostanze connesse alla particolare tecnologia degli impianti o alla utilizzazione della prestazione residua al di sotto

⁶⁹ Cass. 7.9.1974, n. 2433, in *Foro it.*, 1974, I, 3028, con nota di MARTINELLI, *Sugli obblighi di buona fede negli intervalli lavorativi durante gli scioperi a singhiozzo*; Cass. 13.12.1982, n. 6580 in *Orient. giur. lav.*, 1983, 16.

⁷⁰ Cass. 1.9.1982, n. 4557, in *Giust. civ.*, 1983, I, 197; Cass. 13.5.1983, n. 3290, in *Riv. giur. lav.*, 1983, II, 343, con nota di LAMBERTUCCI, MATANO, *Recenti orientamenti interpretativi della Corte di cassazione in tema di scioperi c.d. anomali: rilievi critici*.

della sua potenzialità produttiva⁷¹.

La legittimità della serrata di ritorsione, con riferimento al rifiuto di prestazioni lavorative offerte, quando esse, a causa dell'articolazione dello sciopero, non risultino proficuamente inseribili nella preesistente organizzazione del lavoro, perchè non più conformi al criterio della "normalità produttiva" è stata sostenuta anche in dottrina⁷². Tali tesi, tuttavia, sono state fortemente criticate da altra parte della dottrina che, facendo uso del criterio della "impossibilità oggettiva", ha riconosciuto la legittimità della serrata di ritorsione, nella limitata ipotesi in cui il rifiuto sia rivolto a prestazioni offerte divenute, a causa dell'articolazione dello sciopero, temporaneamente impossibili, secondo il diritto delle obbligazioni e dei contratti, e non meramente onerose o non convenienti⁷³.

⁷¹ Cass. 27.7.1983, n. 5167, in *Not. giur. lav.*, 1983, 429.

⁷² Per una decisa critica di queste tesi, sostanzialmente riconducibili al "risorgere, sotto mentite spoglie (e sempre in funzione giustificativa di una sostanziale serrata di ritorsione) della stessa teoria del «danno ingiusto»", GHEZZI, *Serrata*, cit., 381.

⁷³ Nel caso in cui, ad esempio, le prestazioni di lavoro da svolgersi in alcuni reparti "a valle" di altri colpiti dallo sciopero sono divenute "oggettivamente impossibili", perchè non vi sono più scorte, non pervengano semilavorati, non vi siano più magazzini dai quali attingere. A meno che non si riesca a dimostrare che tali circostanze non discendano da una rigidità anormale del ciclo produttivo, frutto anch'essa di una strategia aziendale ispirata alla ricerca del maggior profitto. Così GHEZZI, *Serrata*, cit., 381 e ALLEVA, *L'esercizio del diritto di sciopero nelle aziende con impianti a ciclo continuo*, cit., 404. *Contra*, in giurisprudenza Cass. 13.2.1978, n. 688, in *Giur. it.*, 1978, I, 1196 e in *Mass. giur. lav.*, 1978,

Con particolare riferimento, poi, alla legittimità del rifiuto della retribuzione nei confronti del personale non scioperante, è stato obiettato come la reazione del datore di lavoro che contesti l'adempimento parziale o quello diverso da quello dovuto investa non tanto le prestazioni già effettuate bensì quelle future⁷⁴. Sicché, l'interprete sarebbe costretto ad esprimersi sulla legittimità di un provvedimento datoriale rivolto contro tutti i lavoratori indistintamente: quelli intenzionati a scioperare e quelli non aderenti allo sciopero.

697, con nota di RIVA SANSEVERINO, *Sciopero a singhiozzo e organizzazione del lavoro*, e Cass. 12.4.1979, n. 2179, in *Giur. it.*, 1979, I, 905.

⁷⁴ GIUGNI, *Diritto sindacale*, cit., 278.

⁷⁹ MENGONI, *Lo sciopero e la serrata nel diritto italiano*, in AA.VV., *Sciopero e serrata nei paesi della C.E.C.A.*, Milano, 1961, 251; GHERA, LISO, *Mora del creditore (diritto del lavoro)*, cit., 988 e 990; PERA, *Il diritto di sciopero*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, I, 426 e ss., spec., 468; GIUGNI, *Diritto sindacale*, cit., 266; BALLETTI, *La cooperazione del datore all'adempimento dell'obbligazione di lavoro*, Padova,

quei comportamenti idonei ad impedire che un diritto garantito a tutti i lavoratori possa essere esercitato in piena libertà e senza condizionamenti. Con riferimento al dato testuale, però, è sorta la difficoltà di individuare in che modo comportamenti del datore di lavoro che non incidono direttamente sulla libertà di esercizio di tale diritto, ma sugli effetti prodotti dallo stesso, possano es-

1990, spec. 289; SPEZIALE, *Mora del creditore e contratto di lavoro*, cit., spec. 272.

⁸⁰ Cass. 4.3.2000, n. 2446, cit.; Cass. 1.9.1997, n. 8273, in *Riv. it. dir. lav.*, 1998, II, 235, con nota di CORSINOVÌ, *Ancora su sciopero articolato e rifiuto delle prestazioni offerte dai lavoratori non scioperanti*; Cass. 15.7.1992, n. 8574, cit.; Cass. 7.2.1987, n. 1331, in *Foro it.*, 1988, I, 1228, con nota di DE LUCA, *Lo sciopero in un impianto petrolchimico ad alto livello di automazione: brevi considerazioni e SENESE, Il diritto di sciopero ieri e oggi* e in *Dir. lav.*, 1988, 20, con nota di PROSPERETTI, *Sciopero anomalo e messa in libertà: l'irricevibilità delle prestazioni individuali incompatibili con il ciclo produttivo programmato*; Cass. 11.1.1988, n. 84, in *Riv. it. dir. lav.*, 1988, II, 375, con nota di POSO; Cass. 1.12.1986, n. 7092, cit.; Cass. 7.2.1987, n. 1331, in *Orient. giur. lav.*, 1987, 5, con nota di FARGNOLI, *Sentenza innovatrice in tema di sciopero «a singhiozzo»*, e in *Riv. giur. lav.*, 1987, 243, con nota di LAMBERTUCCI, *Brevi note in tema di limiti alla legittimità delle forme c.d. anomale di sciopero*, secondo cui, per giustificare la legittimità del rifiuto delle prestazioni, il riferimento in quest'ultima sentenza, "alle perdite economiche della produzione industriale concernenti la distruzione o l'inefficienza del prodotto, ovvero, all'assunzione di maggiori oneri e costi, quali quelli inerenti la sospensione o la riattivazione del ciclo produttivo, o all'opposto mantenimento in funzione degli impianti a vuoto", annulla del tutto la distinzione operata da Cass. n. 711/1980 tra danno alla produzione e danno alla produttività, e ripristina

sere inquadrati come condotte antisindacali idonee a neutralizzare le conseguenze collegate all'esercizio dello sciopero, ovvero a scoraggiare il diritto di scioperare anche in occasioni successive. Si tratta, cioè, di ipotesi in cui non sempre il riferimento all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, che sanziona gli atti posti in essere per impedire o limitare l'esercizio del diritto di sciopero, appare

il collegamento tra la questione della legittimità della serrata e quello dell'illegittimità dello sciopero articolato. L'assoluta impossibilità di utilizzare le prestazioni, ma con riferimento alla relativa "proficuità" ed "economicità", è presa in considerazione anche da Cass. 4.4.1987, n. 3303, in *Riv. giur. lav.*, 1987, 242, con nota di LAMBERTUCCI, *Brevi note in tema di limiti alla legittimità delle forme c.d. anomale di sciopero*, cit.

interpretativi della Corte di cassazione in tema di scioperi c.d. anomali: rilievi critici, cit., 363; CORSINOVÌ, *Ancora su sciopero articolato e rifiuto delle prestazioni offerte dai lavoratori non scioperanti*, cit., 237, secondo cui dottrina e giurisprudenza divergono sostanzialmente sulla "ampiezza dello sforzo cooperativo che può chiedersi al datore di lavoro": la tesi giurisprudenziale, infatti, ritiene sufficiente un criterio empirico di ragionevole adattamento del contesto produttivo alle mutate condizioni operative indotte dallo stesso conflitto collettivo (ad es. Cass. 3.6.1982, n. 3397, in *Riv. giur. lav.*, 1983, 344, con nota di LAMBERTUCCI, MATANO, *Recenti orientamenti interpretativi della Corte di cassazione in tema di scioperi c.d. anomali: rilievi critici*, cit.), mentre, secondo la ricostruzione dottrinale deve trattarsi di un'assoluta impossibilità di ricevere la prestazione.

⁸³ Cass. 2.11.1978, n. 4983, in *Foro it.*, 1978, I, 2403, con nota di GENOVIVA, e in *Mass. giur. lav.*, 1980, 186, con nota di MAZZONI, *Lo sciopero aziendale «parziale» e i suoi effetti sul rapporto di lavoro dei*

re” il diritto di sciopero, ma per vanificarne o ridurre gli effetti. In questi casi, pertanto, attesa la pacifica ed ormai non più controversa capacità dello sciopero di produrre conseguenze che intervengono (perlomeno) sulla produzione aziendale, non è sempre possibile discernere con precisione quanto il datore di lavoro pone in essere per rispondere alla (legittima) necessità di salvaguardare gli interessi gestionali o istituzionali dell’impresa, e quegli espedienti che invece si traducano in comportamenti volti ad impedire che lo sciopero venga attuato o portato a compimento.

Sicché la questione della configurabilità della serrata di reazione come condotta antisindacale, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, è stata risolta positivamente quando il comportamento del datore di lavoro si sia tradotto in una forma di illegittima pressione o di intimidazione dei lavoratori per scoraggiare l’esercizio del diritto

dipendenti non scioperanti.

⁸⁴ In questo senso Cass. 7.1.1986, n. 61, cit., e Cass. 3.6.1982, n. 3397, cit.; Cass. 1.9.1997, n. 8273, cit., secondo cui il “metodo di organizzazione del lavoro” rientra nella sfera di autonomia decisionale dell’imprenditore; Cass. 15.7.1992, n. 8574, cit., che però poi giudica legittimo il rifiuto delle prestazioni di lavoro durante uno sciopero che abbia comportato una “modifica dei programmi di lavoro” su cui, in senso critico, MANCUSO, *Sciopero parziale e rifiuto delle prestazioni offerte dai lavoratori non scioperanti*, cit. Sui riflessi degli scioperi anomali sull’organizzazione del lavoro, in generale, ARDAU, *La distinzione tra serrata e impossibilità di gestire l’impresa*, cit., 329 e ss.

⁸⁵ DE FALCO, *Sciopero e condotta antisindacale*, cit., 333.

⁸⁶ Per tutte, Cass. 9.2.1991, in *Mass. giur. lav.*, 1991, 207.

to di sciopero⁸⁷. Un orientamento minoritario ha invece escluso l’antisindacalità della condotta quando essa, senza pregiudicare l’autotutela collettiva, abbia avuto come scopo l’organizzazione dei fattori produttivi, sì da garantire il contenimento dei danni derivanti dallo sciopero, in funzione dell’economicità della gestione dell’azienda⁸⁸.

La soluzione più condivisibile, anche con riferimento a tali fattispecie, appare quella basata su un’attenta applicazione della teoria dei “limiti esterni” dello sciopero: sicché, ogni qualvolta l’azione sindacale si spinga oltre quei limiti sì da

⁸⁷ In questa direzione si è orientata la prevalente giurisprudenza di merito: P. Cosenza 23.7.1980, in *Foro it.*, I, 2557; P. Reggio Emilia 10.1.1984, in *Lavoro* 80, 1984, 434; P. Bologna 8.9.1987, in *Lavoro* 80, 1987, 968. Sostiene l’antisindacalità della condotta in presenza dello scopo intimidatorio (che aveva indotto il datore di lavoro ad attivare il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., in presenza di uno sciopero a singhiozzo), P. Latina 1.7.1988, in *Riv. giur. lav.*, 1988, 449, con nota di COLACURTO, *Legittimità dello sciopero «a singhiozzo» e comportamento antisindacale ex art. 28 Stat. Lav.*; P. Reggio Emilia, 11.7.1991, in *Riv. giur. lav.*, 1992, 404, con nota di COLACURTO, *Osservazioni su alcune fattispecie di comportamento antisindacale*; P. Verona 14.1.1993, in *Riv. giur. lav.*, 1994, II, 390, con nota di PILATI, *Sull’antisindacalità del comunicato aziendale con cui si prospetta una serrata di ritorsione*; Cass. 9.5.1984, n. 2840, in *Foro it.*, 1984, 2514, con nota di MAZZOTTA, *Il giudice e il conflitto collettivo (ovvero: può un provvedimento giurisdizionale costituire condotta antisindacale?)*.

⁸⁸ P. Napoli 14.4.1984, in *Foro it.*, 1984, I, 2514, con nota di MAZZOTTA, *Il giudice e il conflitto collettivo (ovvero: può un provvedimento giurisdizionale costituire condotta antisindacale?)*, cit.; T. Reggio Emilia 16.10.1984, in *Giust. civ.*, 1985, I, 522.

mettere a repentaglio la sopravvivenza degli impianti industriali o l'integrità fisica delle persone, sarà difficilmente rinvenibile l'antisindacalità di quelle misure di cosiddetto contenimento dei danni adottate dal datore di lavoro⁸⁹.

Un cenno a parte meritano quelle misure che sovente il datore di lavoro adotta per contenere gli effetti dannosi dello sciopero. Anche questi comportamenti, nella casistica giurisprudenziale, vengono valutati sotto il profilo della antisindacalità della condotta datoriale, soprattutto con riferimento all'utilizzazione di "crumiri" in sostituzione di lavoratori scioperanti⁹⁰.

A favore della legittimità delle misure che, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, tendono ad attenuare gli effetti dannosi dello sciopero, si è espressa la Corte Costituzionale, ma con limitato riferimento ad una fattispecie relativa alla sospensione di un servizio pubblico

⁸⁹ Negli stessi termini, VERGARI, *La serrata*, cit., 760. In giurisprudenza, Cass. 5.11.1985, n. 5387, in *Mass. giur. lav.*, 1985, 520; Cass. 11.5.1982, n. 2934, in *Giust. civ.*, 1982, II, 2350. In generale, sui "limiti esterni" dello sciopero, DI MAJO, *Tutela civile e diritto di sciopero*, cit., spec. 313.

⁹⁰ Si definisce crumiraggio interno il fenomeno per cui il datore di lavoro per sostituire personale scioperante si rivolge a dipendenti non scioperanti. Il crumiraggio esterno si verifica, invece, quando ad essere impiegato è personale proveniente dall'esterno. Su tale differenza, anche sul piano delle conseguenze giuridiche, BALESTRIERI, *Sostituzione dei lavoratori in sciopero e condotta antisindacale*, in *Arg. dir. lav.*, 1997, 145. In generale, sul crumiraggio, GUIDOTTI, *Crumiraggio*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, 456 e BONARDI, *La sostituzione dei lavoratori in sciopero tra violazione di norme e inderogabili di legge e condotta antisindacale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1993, II, 99.

essenziale⁹¹.

In ordine alla legittimità del crumiraggio esterno e, dunque, dell'assunzione di personale proveniente dall'esterno, al fine di contenere gli effetti dello sciopero, attraverso la sostituzione del personale ad esso aderente, si era espressa con qualche isolata sentenza la Corte di Cassazione⁹². La questione appare oggi superata, dopo che la fattispecie è stata espressamente vietata dalla normativa sul contratto a tempo determinato (art. 3,

⁹¹ Corte cost. 23.7.1980, n. 125, in *Riv. giur. lav.*, 1980, II, 901, con riferimento alla legittimità costituzionale di due norme relative alla possibilità di sostituire, in caso di assenza o impedimento, ufficiali giudiziari e personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie rispettivamente con messi di conciliazione e con notai o segretari comunali.

⁹² Cass. 13.3.1986, n. 1701, in *Dir. lav.*, 1987, II, 410, e in *Mass. giur. lav.*, 1986, 336, con nota di BRATTOLI, *La Suprema corte e il c.d. crumiraggio*; Cass. 29.11.1991, n. 12822, riportata in LUNARDON, MAGNANI, TOSI, *Diritto del lavoro. Sindacati, contratto e conflitto collettivo. Casi e materiali*, Torino, 2003, 305. L'orientamento prevalente è però nel senso della antisindacalità del crumiraggio esterno: nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 16.11.1987, n. 8401, in *Mass. giur. lav.*, 1987, 459, e in *Foro it.*, 1988, I, 1937, con nota di MIANI CANEVARI; Cass. 4.7.1984, n. 3916, in *Giust. civ.*, 1985, I, 1178, nonché, più recentemente Cass. 9.5.2006, n. 10624, in *Lavoro nella giur.*, 2006, 1113, con nota di MANNACIO, *Prestazione di lavoro supplementare e comportamento antisindacale*; e nella giurisprudenza di merito, P. Firenze 2.4.1984, in *Giust. civ.*, 1984, I, 2277, con nota di CECHELLA, *Brevi considerazioni sulla sostituzione del personale in sciopero con crumiri interni ed esterni nel settore pubblico e in quello privato*; P. Ascoli Piceno 23.4.1980, in *Orient. giur. lav.*, 1980, 568; T. Bologna 19.1.1981, in *Orient. giur. lav.*, 1981, 299.

comma 1, lett. a, d.lgs. n. 368/2001) e sulla somministrazione di lavoro (art. d.lgs. n. 276/2003⁹³).

Più complessa appare la valutazione della legittimità del crumiraggio interno, su cui si registrano alcune oscillazioni tra la giurisprudenza di legittimità e quella di merito. Ne sostiene la legittimità la Corte di Cassazione⁹⁴ che arriva a giustificare la possibilità di adibire, sia pure in via del tutto eccezionale e per obbiettive esigenze aziendali, personale interno a mansioni inferiori proprie di dipendenti assenti perchè aderenti allo sciopero⁹⁵. La possibilità di adibire crumiri interni a mansioni inferiori viene invece esclusa dalla giurisprudenza di merito che, pur riconoscendo la legittimità del crumiraggio interno⁹⁶, nega che la sostituzione di personale scioperante possa costituire una legittima deroga ai limiti imposti dall'art. 2103 c.c.⁹⁷.

Legittime, con conseguente esclusione dell'antisindacalità, sono risultate, infine, quelle sostituzioni di personale scioperante aderente ad uno sciopero proclamato in violazione di codici di autoregolamentazione⁹⁸. La questione è stata ~~93 Il divieto,~~ però, era già contemplato dall'art. 1, comma 4, lett. b, l. n. 196/1997, che disciplinava il lavoro interinale.

⁹⁴ Cass. 26.9.2007, n. 20164, in *Lavoro nella. giur.*, 2008, 38.

⁹⁵ Cass. 4.7.2002, n. 9709, in *Riv. giur. lav.*, 2003, II, 383, con nota di LEOTTA, *Crumiraggio e art. 2103 cod. civ.: l'incertezza del diritto*.

⁹⁶ P. Lecce 19.3.1990, in *Not. giur. lav.*, 1990, 11; T. Lodi 16.3.1987, in *Orient. giur. lav.*, 1988, 962.

⁹⁷ T. Venezia, 7.7.2002, in *Riv. giur. lav.*, 2003, II, 383, con nota di LEOTTA, cit.; P. Bologna 14.5.1988, in *Lavoro 80*, 1989, 386.

⁹⁸ P. Milano 31.12.1985, in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, II, 680, con nota di TINTI, *Autodisciplina dello sciopero e*

largamente dibattuta in passato, soprattutto con riferimento al difficile contemperamento dei diversi aspetti coinvolti dalle fattispecie concrete: quello della vincolatività di accordi stipulati dal sindacato, quello del diritto garantito dall'art. 40 Cost. al personale scioperante, quello dell'interesse dei terzi tutelato dai predetti accordi⁹⁹.

comportamento antisindacale; P. Roma 13.6.1987, in *Foro it.*, 1987, I, 2228, con nota di CORSO, *I codici di autoregolamentazione dello sciopero: una guida alla lettura*.

⁹⁹ DE FALCO, *Sciopero e condotta antisindacale*, cit., 359.

¹⁰⁰ GHEZZI, *Serrata*, cit., 382, che vede in tale normativa un'implicita conferma della qualificabilità della serrata come mora del creditore e della qualificabilità della serrata attuata per coazione alla pubblica autorità come reato; nello stesso senso, ROMAGNOLI, BALLESTRERO, *Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali* (supplemento al commento all'art. 40), in BRANCA, *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1994, 129 e 171.

¹⁰¹ DE FALCO, *Sciopero e condotta antisindacale*, cit., 357. La questione relativa al potere del datore di lavoro di richiedere le prestazioni indispensabili in assenza di un esplicito accordo con il sindacato è affrontata da DE FALCO, *Sciopero e condotta antisindacale*, cit., 360. In giurisprudenza v. T. Milano, 20.6.2002, in *Riv. critica dir. lav.*, 2002, 858, con nota di CAPURRO, *"Supplenza" del datore di lavoro nel caso di assenza di accordi tra le parti sulla regolamentazione dello*

l'effettuazione delle prestazioni indispensabili erogate da quei loro dipendenti che, secondo le modalità e le procedure concordate, debbono continuare a renderle, in caso di sciopero, sia pure in misura parziale ovvero secondo predeterminate periodicità¹⁰⁰. In alcuni servizi pubblici, pertanto, è la stessa legge a legittimare specifici comportamenti volti a vanificare gli effetti dello sciopero¹⁰¹. In questa direzione, infatti, potrebbe essere letta la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, della l. 12.6.1990, n. 146 che configura, secondo un'opinione, un obbligo di comandata a carico del datore di lavoro¹⁰²; nonché la disposizione di cui all'art. 8 della stessa legge: secondo la giurisprudenza prevalente, la richiesta di precettazione ai sensi di tale articolo, se avanzata dal datore di lavoro, non può costituire

condotta antisindacale¹⁰³.

7. Le altre forme di lotta sindacale.

La storia e l'esperienza dei conflitti sindacali hanno mostrato una pluralità di comportamenti non perfettamente riconducibili al tipo dello sciopero, ma che ad esso spesso o si accompagnano ovvero si sostituiscono. Si tratta di "altre forme di lotta sindacale" che non consistono o non si esauriscono nella semplice astensione concertata e concordata dal lavoro, e che quindi non facilmente possono essere ricondotte alla tutela che la Carta Costituzionale riserva allo sciopero.

All'interno di questa macro area la dottrina tende a distinguere tra comportamenti che, pur mancando di alcuni aspetti tipici dello sciopero, possono comunque essere considerati varianti dello sciopero (sciopero bianco e sciopero dello straordinario) e, come tali, "in modo più o meno forzato", essere trattati¹⁰⁴; e comportamenti che, invece, in quanto forme di lotta sindacale alternative o connesse allo sciopero, richiedono un'autonoma valutazione (picchettaggio, boicottaggio, sabotaggio, occupazione d'azienda).

In una posizione intermedia, invece, vanno collocate altre forme di lotta, le quali, non potendo essere facilmente ricondotte entro i confini dell'area disciplinata dall'art. 40 Cost., subiscono l'applicazione delle regole del diritto comune delle obbligazioni: è il caso della non collaborazione

¹⁰⁰ GHEZZI, *Serrata*, cit., 382, che vede in tale normativa un'implicita conferma della qualificabilità della serrata come mora del creditore e della qualificabilità della serrata attuata per coazione alla pubblica autorità come reato; nello stesso senso, ROMAGNOLI, BALLESTRERO, *Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali* (supplemento al commento all'art. 40), in BRANCA, *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1994, 129 e 171.

¹⁰¹ DE FALCO, *Sciopero e condotta antisindacale*, cit., 357.

¹⁰² La questione relativa al potere del datore di lavoro di richiedere le prestazioni indispensabili in assenza di un esplicito accordo con il sindacato è affrontata da DE FALCO, *Sciopero e condotta antisindacale*, cit., 360. In giurisprudenza v. T. Milano, 20.6.2002, in *Riv. critica dir. lav.*, 2002, 858, con nota di CAPURRO, "Supplenza" del datore di lavoro nel caso di assenza di accordi tra le parti sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, e P. Alessandria, 4.6.1991, in *Dir. e prat. lav.*, 1991, 2016.

¹⁰³ P. Roma, 16.3.1991, in *Dir. e prat. lav.*, 1991, 1156.

¹⁰⁴ CARINCI F., DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro. Il diritto sindacale*, cit., 259.

o ostruzionismo, del cosiddetto blocco o sciopero delle mansioni, dello sciopero del rendimento o del cottimo, dello sciopero pignolo e di quello alla rovescia.

Lo **sciopero bianco** viene posto in essere senza un contestuale abbandono del posto o comunque del luogo di lavoro. Esso, pertanto, nella prassi presenta il vantaggio di non comportare una dispersione tra gli scioperanti, anche al fine di evitare il fenomeno del crumiraggio, nonché quello di accrescere la disorganizzazione aziendale. Si tratta, quindi, di una modalità di attuazione dello sciopero, senz'altro più esasperata, volta a renderlo più efficace: ma, di fatto, traducendosi comunque in una astensione dal lavoro, dal punto di vista giuridico, pur sempre di vero e proprio sciopero si discute. Semmai, il problema può riguardare la permanenza degli scioperanti nel luogo di lavoro atteso che, col sospendere la prestazione, il personale scioperante perderebbe titolo per rimanere all'interno dell'azienda. Tuttavia, tenuto conto del riconoscimento della legittimità di forme anomale di sciopero che comportano spesso la permanenza all'interno dei locali aziendali durante gli intervalli non lavorati¹⁰⁵, la questione può porsi solo con riferimento ad uno sciopero bianco prolungato, che si traduca in un presidio ininterrotto dell'azienda, da valutare ai sensi dell'art. 508 c.p. (occupazione d'azienda).

Analoghe considerazioni possono essere svolte in tema di **sciopero dello straordinario** che, consistendo nel rifiuto collettivo di svolgere lo straordinario reso obbligatorio dal contratto collettivo, viene riconosciuto a tutti gli effetti come sciopero, a nulla rilevando se l'astensione riguardi il tempo ordinario o quello straordinario di lavoro¹⁰⁶.

Più complessa appare la qualificazione come sciopero del cosiddetto **ostruzionismo o non collaborazione**¹⁰⁷. Qui la prassi sindacale ha mostrato, in luogo di un'astensione, prolungata o articolata, dal lavoro, lo svolgimento di una prestazione quantitativamente o qualitativamente diversa da quella concordata e richiesta dal datore di lavoro. L'attività lavorativa viene cioè o rallentata, attraverso la riduzione dei ritmi, ovvero

¹⁰⁶ Cass., 28.6.1976, n. 2480, in *Orient. giur. lav.*, 1976, 853; P. Milano, 27.9.1978, in *Orient. giur. lav.*, 1978, 948; P. Milano, 12.8.1980, in *Riv. giur. lav.*, 1980, 1051; T. Milano, 10.12.1980, in *Orient. giur. lav.*, 1981, 1; T. Milano, 20.3.1990, in *Orient. giur. lav.*, 1990, 8; CARINCI F., DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro. Il diritto sindacale*, cit., 259. In dottrina, lo sciopero dello straordinario viene sovente ricondotto allo **sciopero parziale**. Così, BELLOCCHI, *Sub art. 40*, in AMOROSO, DI CERBO, MARESCA, *Diritto del lavoro*, Milano, 2009, 381. Secondo Cass. 28.10.1991, n. 11477, in *Riv. it. dir. lav.*, 1992, II, 854, con nota di PIGLIA, *Sciopero parziale e prestazioni lavorative "aggiuntive"*, costituisce sciopero parziale l'astensione dal lavoro, nel settore dei trasporti, attuata limitatamente alla prima mezz'ora di ciascun turno lavorato, con conseguente ritardo dell'inizio della prestazione. Questa astensione, oltre al problema della retribuitività della residua prestazione offerta, sospende le obbligazioni corrispettive, limitatamente alla sua durata e non per l'intera giornata. Sullo sciopero dello straordinario adottato come forma di protesta nell'ambito dei servizi pubblici essenziali si è espressa anche la Commissione di Garanzia nelle *Linee guida* contenute nella *Relazione sull'attività della Commissione di Garanzia per il periodo 1° agosto 1996-30 aprile 1997*, in www.commissione.digaranziasciopero.it.

¹⁰⁷ Optano per un'assimilazione tra "ostruzionismo" e "non collaborazione", SANTORO PASSARELLI G., *Nozioni*

¹⁰⁵ Cass., 30.1.1980, n. 711, cit.

attraverso l'introduzione di nuove o maggiori pause; oppure viene modificata, trascurando le direttive impartite o prefissate; oppure, ancora, ristretta, con lo svolgimento di alcune mansioni (quelle principali), e tralasciandone altre (quelle secondarie). Sicché, a causa dell'assenza di una sospensione dell'attività lavorativa, nessuna di queste fattispecie può godere dell'immunità dal diritto comune delle obbligazioni di cui all'art. 40 Cost.¹⁰⁸. Da ciò la ricerca di parametri per qualificarle legittime o illegittime, ai sensi del diritto comune.

In questi termini si è espressa la giurisprudenza prevalente con riferimento al cosiddetto **sciopero (o blocco) delle mansioni**, in cui i lavoratori rifiutano di svolgere soltanto alcuni dei compiti richiesti dal datore di lavoro, sovente considerati inferiori o superiori a quelli previsti dalle qualifiche loro attribuite¹⁰⁹: con la conseguenza che ove le mansioni richieste fossero dovute il rifiuto è illegittimo¹¹⁰; nel caso in cui esse, invece, fossero illegittimamente richieste perché non dovute (ad es. perché inferiori a quelle *Sciopero (Diritto di)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XVI, Torino, 1969, 742, nt. 5, secondo cui i due fenomeni avrebbero in comune "alternativamente, un similare proposito di non collaborazione o un analogo intento ostruzionistico". In senso critico, in quanto "l'assimilazione risulta illusoria e francamente inesatta", ANASTASI, *Ostruzionismo (dir. lav.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981, 461 e ss., spec. 464.

¹⁰⁸ GIUGNI, *Diritto sindacale*, cit., 272.

¹⁰⁹ Cass., 28.3.1986, n. 2214, in *Foro it.*, 1986, I, 900, con nota di SILVESTRI, *Sciopero: la Cassazione ritorna alle definizioni; contra* Cass., 9.5.1984, n. 2840, cit., che considera, invece, anche lo sciopero delle mansioni un vero e proprio sciopero legittimo.

¹¹⁰ Configura una responsabilità contrattuale e disciplinare a carico del lavoratore Cass., 28.3.1986, n. 2214, in *Mass. giur. lav.*, 1986, 162.

concordate) allora il rifiuto va giudicato legittimo¹¹¹. Rimane pertanto isolata una pronuncia più recente, secondo cui, sulla base di una più "moderna" concezione del diritto di sciopero, esso può essere esercitato con qualsiasi modalità, con il limite del danno alla produttività dell'azienda¹¹². Tale posizione è stata immediatamente superata dalla stessa giurisprudenza di legittimità che ha negato che costituisca sciopero l'astensione da alcuni soltanto dei compiti compresi nella prestazione lavorativa dovuta. Conseguentemente il rifiuto di eseguire una parte delle mansioni, se legittimamente richieste, configura una responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente¹¹³.

Per coloro che invece distinguono l'ostruzionismo dalla non collaborazione, e qualificano come **non collaborazione** quella limitazione dell'esecuzione a ciò che è strettamente dedotto come obbligo contrattuale, tralasciando, in maniera concertata e collettiva, le prestazioni secondarie, è necessario operare un richiamo agli artt. 1375 c.c. (esecuzione secondo buona fede) e 1374 c.c. (integrazione del contratto).

¹¹¹ Cass., 28.3.1986, n. 2214, cit.

¹¹² Cass., 6.10.1999, n. 11147, in *Mass. giur. lav.*, 1999, 1286, con nota di VALLEBONA, *Sul c.d. sciopero delle mansioni*, e in *Riv. it. dir. lav.*, 2000, II, 32, con nota di PERA, *Lo sciopero attuato con riduzione delle prestazioni dovute*.

¹¹³ Cass., 25.11.2003, n. 17995, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, II, 525, con nota di DIAMANTI, *Sciopero e adempimento parziale dell'obbligazione lavorativa*. Più recentemente, nella giurisprudenza di merito, T. Alessandria, 7.4.2006, in *Orient. giur. lav.*, 2006, 77, e T. Massa Carrara, 14.2.2008, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, II, 193, con nota di DE FALCO, *Astensione «selettiva» e diritto di sciopero*.

Perciò, andrebbe qualificato come inadempimento ogni rifiuto di svolgere prestazioni di carattere accessorio che sono abitualmente eseguite dai prestatori, anche se, da un lato, non è sempre facile individuare l'esatto contenuto della prestazione lavorativa che, normalmente, presenta "contorni alquanto indefiniti ed elastici"; dall'altro, non è detto che lo svolgimento abituale di determinate prestazioni le renda per ciò solo vincolanti¹¹⁴. Secondo una impostazione più estrema, peraltro, se per "non collaborazione" si intende il rifiuto di eseguire attività diverse da quelle dovute, anche se accessorie o integrative, il rifiuto non può che ritenersi perfettamente legittimo¹¹⁵.

Se tenuto distinto dalla non collaborazione, per **ostruzionismo** si intende l'applicazione pedantesca e rigorosa dei regolamenti lavorativi¹¹⁶, con lo scopo di intralciare il normale andamento dell'attività aziendale, da alcuni definita pure **sciopero pignolo**¹¹⁷. Si tratta di una fattispecie at-

Al contrario, se il rifiuto è stato posto in forma di astensione dal lavoro o incapacità a farlo, il rifiuto, che solitamente è in forma di astensione dal lavoro, è esplicito e la determinazione per la condotta è sempre legittima¹²⁰. Zelante, difficilmente potrà dare luogo a responsabilità giuridica¹¹⁸.

Inadempimento contrattuale è stato invece qualificato lo **sciopero di rendimento dei cottimisti**, che esula, secondo la giurisprudenza prevalente, dalla tutela di cui all'art. 40 Cost.¹²¹ e che legittima il datore di lavoro ad operare trattenute retributive, estese anche all'elemento fisso del cottimo, nel caso in cui egli si manifesti interessato alla prosecuzione del rapporto, nonostante l'inadempimento parziale della prestazione lavorativa¹²², ferma restando la possibilità di sanzioni disciplinari o azioni risarcitorie¹²³.

8. Il picchettaggio.

¹¹⁴ GIUGNI, *Diritto sindacale*, cit., 273.

¹¹⁵ ANASTASI, *Ostruzionismo (dir. lav.)*, cit., 466, secondo cui "queste prestazioni, rispetto agli obblighi del dipendente, sono un *plus* che il
¹¹⁶ GIUGNI, *Diritto sindacale*, cit., 272.
¹¹⁷ VERGARI, *Le altre forme di lotta sindacale connesse o alternative allo sciopero*, in CARINCI F. (diretto da), *Diritto del lavoro, Commentario*, ZOLI C. (a cura di), *Le fonti. Il diritto sindacale*, cit., 589 e ss. Contro la qualificazione dell'ostruzionismo in termini di sciopero pignolo, ANASTASI, *Ostruzionismo (dir. lav.)*, cit., 461 e ss., secondo cui l'ostruzionismo non può in alcun modo essere assimilato allo sciopero, in quanto "ha come sua base la prestazione dell'attività lavorativa", e non l'astensione da essa. Esclude che lo sciopero, "anche se attuabile con diversa incidenza nel tempo e nello spazio" possa consistere in "comportamento che sia nell'ambito del rapporto diverso dall'inattività" anche Cass., 28.3.1986, n. 2214, cit.

¹¹⁸ Come si accennava, l'inquadramento giuridico esse non si risolvano in una "intenzionale forma di abuso di un potere discrezionale", come nel caso della perquisizione di tutti i bagagli in dogana, quando la legge prescrive una larga discrezionalità in proposito. Sullo sciopero pignolo nei servizi pubblici essenziali, si è espressa anche la Commissione di Garanzia nelle delibere del 13.11.2008.

¹¹⁹ T. Brescia, 21.7.1979, in *Orient. giur. lav.*, 1979, 1268; P. Vercelli, 20.4.1979, in *Orient. giur. lav.*, 1979, 887; Cass., 13.12.1982, n. 6850, in *Giust. civ. mass.*, 1982.

¹²⁰ P. Bergamo, 28.7.1994, in *Riv. crit. dir. lav.*, 1994, 813.

¹²¹ Cass., 9.7.1980, n. 4263, in *Riv. giur. lav.*, 1980, II, 909; P. Milano, 27.4.1983, in *Orient. giur. lav.*, 1983, 800.

8. Il picchettaggio.

Come si accennava, l'inquadramento giuridico dei comportamenti "sussidiari" che nella prassi sindacale si accompagnano allo sciopero è stato faticosamente discusso¹²⁴. Esclusa la loro classificazione in termini di sciopero, concepito come astensione da lavoro, la valutazione giuridica di tali condotte è collegata alla rilevanza come illeciti penali, nonché alla violazione di diritti costituzionalmente garantiti, in posizione almeno pariordinata al diritto di sciopero.

Il picchettaggio ha assunto nel tempo manifestazioni ed aspetti diversi¹²⁵. Dal punto di vista sociale rientrano nella nozione di picchettaggio tutte quelle azioni che si traducono nell'ostruzione degli ingressi dell'azienda, per impedire ai lavoratori che non intendono aderire allo sciopero di raggiungere il posto di lavoro, per impedire forme di crumiraggio, per bloccare il traffico delle merci in entrata e in uscita, fino al blocco della circolazione stradale e ferroviaria¹²⁶. Se storicamente si è trattato di forme di autotutela miranti ad incrementare l'adesione allo sciopero sì da potenziarne l'azione, col tempo la crisi di rappresentatività del sindacato ha contribuito alla "strumentalizzazione" del picchettaggio, per realizzare e

¹²³ PERA, *Sulle conseguenze retributive dello «sciopero di rendimento»*, nota a T. Milano, 17.7.1975, in *Mass. giur. lav.*, 1975, 551.

¹²⁴ GIUGNI-GAROFALO M.G., *Lotta sindacale*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975, 34.

¹²⁵ MISCIONE, *La Cassazione e lo sciopero*, in *Giur. it.*, 1980, IV, 295 e ss.

¹²⁶ BRIGANDÌ, *Picchettaggio*, in *Noviss. dig. it.*, app., V, Torino, 1984, 947 e ss.

rendere efficaci quegli scioperi che, altrimenti, non avrebbero avuto un adeguato seguito"¹²⁷.

Da una valutazione spesso positiva del fenomeno, si è così passati ad un atteggiamento più rigido nei confronti dello stesso, soprattutto con riferimento ad ipotesi in cui, al di là di forme di propaganda e di pacifica persuasione, sono stati utilizzati strumenti e modi finalizzati ad esercitare pressioni psicologiche e fisiche sui dissenzienti¹²⁸.

L'illegittimità penale del picchettaggio è stata così inquadrata, ai sensi dell'art. 610 c.p., come "Violenza privata"¹²⁹, ai sensi dell'art. 650 c.p., come "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"¹³⁰; ai sensi dell'art. 659 c.p., come "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone"¹³¹; e, ai sensi dell'art. 660 c.p., come "Molestia o di-

¹²⁷ BRIGANDÌ, *Picchettaggio*, cit., 949.

¹²⁸ Paradigmatica in questa direzione P. Milano, 11.10.1988, in *Giur. cost.*, 1989, 129, con nota di VISCOMI, *Appunti sul picchettaggio* che, pur riconoscendo la legittimità del picchettaggio, come opera di convincimento e persuasione, pienamente protetta dall'art. 21 Cost., esclude da tale protezione l'autore dell'immissione volontaria di un cane doberman nella composizione del picchetto, attesa la sua capacità di intimorimento nei confronti di coloro che fossero intenzionati a violare il picchetto. Optano per l'illegittimità del picchettaggio, sotto forma di blocco delle merci, anche P. Lodi, 10.12.1984, in *Orient. giur. lav.*, 1985, 1; P. Treviso, 31.7.1984, in *Orient. giur. lav.*, 1984, 959; P. Milano, 10.12.1982, in *Orient. giur. lav.*, 1983, 3; P. Gallarate, 16.3.1982, in *Orient. giur. lav.*, 1982, 655 (relativo ad un caso di "blocco dei cancelli"); P. Desio, 24.12.1980, in *Foro it.*, 1982, 594.

¹²⁹ Cass., 27.9.1974, in *Foro it.*, 1975, II, 304; P. Trento, 29.11.66, in *Mass. giur. lav.*, 1968, 16; A. Firenze, 12.11.1981, in *Riv. giur. lav.*, 1982, 129.

sturbo alle persone”¹³², fino a ricondurla nell’ambito della fattispecie prevista dal d.lg. 22.1.1948, n. 66 (blocco stradale)¹³³.

Il processo di recupero della legittimità delle “forme di picchettaggio non intimidatorie” viene avviato dalla metà degli anni settanta¹³⁴, e fa leva su due meccanismi fondamentali, profondamente

di pubblica sicurezza.

¹³² P. Savona, 15.11.1961, in *Riv. dir. lav.*, 1962, II, 18.

¹³³ Su cui, in generale, PULITANÒ, *Sciopero-diritto penale*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 728 e ss. e Id., *Picchettaggio e categorie penalistiche: per una riconsiderazione del reato di violenza privata*, in *Riv. giur. lav.*, 1984, 352. Contro la possibilità di identificare picchettaggio e blocco delle merci, BELLOMO S., *Picchettaggio*, in *Digesto comm.*, XI, Torino, 1995, 50 e ss., spec. 52. Sulla giurisprudenza che si è pronunciata a favore dell’illegittimità del blocco delle merci, sostenendo la violazione dei diritti di proprietà e di iniziativa economica dell’imprenditore, v. la rassegna di BONARETTI, *Picchettaggio, blocco delle merci e reati consumati in occasione dello sciopero*, in *Lavoro e prev. oggi*, 1974, 1354, nonché, più recentemente, P. Milano, 25.7.1997, in *Riv. critica dir. lav.*, 1998, 80, con nota di SCORBATTI, *Limiti di legittimità del cosiddetto blocco delle merci*, e T. Cagliari, 14.11.1994, in *Giur. di Merito*, 1995, 1. La legittimità del blocco delle merci è stata sostenuta in dottrina quando l’azione si sia limitata ad un’opera di convincimento nei confronti dei trasportatori al fine di spingerli pacificamente a solidarizzare con gli scioperanti, senza però apporre materiali impedimenti all’accesso in azienda. Così, GIUGNI, *Diritto sindacale*, cit., 271. Escludono l’illegittimità del blocco anche in quest’ultima ipotesi, ma purché non si ravvisino gli estremi della minaccia e della violenza, CARINCI F., DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro. Il diritto*

connessi tra loro: il primo si basa su una forte valorizzazione del nesso di strumentalità tra esercizio del diritto di sciopero ed azioni sussidiarie¹³⁵; il secondo sfrutta la progressiva erosione della nozione di sciopero come fatto strettamente astensivo, comprensivo, quindi, di comportamenti attivi di informazione, propaganda e persuasione¹³⁶. La successiva elaborazione giurisprudenziale mirerà, pertanto, ad individuare limiti alla legittimità del picchettaggio, a tutela della produttività dell’azienda e dei diritti primari penalmente rilevanti degli altri soggetti coinvolti dall’azione sindacale, con particolare attenzione

sindacale, cit., 261. In giurisprudenza, in questa stessa direzione, P. Padova, 30.6.1979, in *Riv. giur. lav.*, II, 1980, 143. In dottrina v. anche SCARPONI, *Il presidio con «blocco delle merci» (una forma di lotta da ridefinire)*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1985, 77.

¹³⁴ VERGARI, *Le altre forme di lotta sindacale connesse o alternative allo sciopero*, cit., 596 e BELLOMO S., *Picchettaggio*, cit., 50 e ss. V. anche SANTACROCE, *Picchettaggio e diritto di sciopero*, in *Dir. lav.*, 1972, 433, PIZZORUSSO, *Tutela della libertà di manifestazione del pensiero e punizione dei reati commessi per esprimere un’opinione*, in *Foro it.*, 1968, IV, 145 e ss., PERA, *Azione sindacale e diritto penale*, in *Arch. pen.*, 1972, I, 105, FOLGIA R., *Diritto di sciopero e reati commessi nel corso di esso*, in *Dir. lav.*, 1973, II, 126, SMURAGLIA, *Considerazioni sui limiti del diritto di sciopero*, in *Riv. giur. lav.*, 1961, II, 619. In giurisprudenza collega il picchettaggio all’art. 21 Cost., P. Milano, 11.10.1988, in *Giur. cost.*, 1989, 126.

¹³⁵ Cass., 26.10.1982, n. 5618, in *Mass. giur. lav.*, 1983, 38; T. Cagliari, 14.11.1994, in *Giur. di Merito*, 1995, 1; P. Rho, 5.6.1982, in *Tributi*, 1982, 603; T. Milano, 9.2.1981, in *Riv. giur. lav.*, 1981, 617; T. Mondovì, 11.10.1979, in *Riv. giur. lav.*, 1980, 201; P. Padova, 30.6.1979, in *Riv. giur. lav.*, 1980, 143.

¹³⁶ Essenzialmente, Cass., 5.3.1975, in *Orient. giur. lav.*, 1976, 14.

agli altri lavoratori dissenzienti¹³⁷.

A partire dal 1975, è prevalsa la tecnica del bilanciamento fra interessi di pari rango costituzionale¹³⁸, secondo l'equilibrio sancito dalla Corte di Cassazione: la legittimità dell'opera di propaganda e di persuasione nei confronti degli incerti o dei dissidenti è stata così giustificata con l'esigenza di rendere più compatto e quindi più efficace lo sciopero, i cui limiti sono stati dedotti "dall'obbligo imposto dall'ordinamento giuridico di non violare le norme dettate a tutela di altri beni o interessi, nel senso che le cosiddette azioni sussidiarie ritenute necessarie per la riuscita dell'astensione dal lavoro sono legittime a condizione che non siano poste in essere modalità lesive di altri interessi primari penalmente tutelati"¹³⁹. Si

¹³⁷ Cass., 16.11.1987, n. 8401, in *Dir. e prat. lav.*, 1988, 31; Cass., 10.3.1983, in *Not. giur. lav.*, 1983, 438; Cass., 26.10.1982, n. 5618, in *Not. giur. lav.*, 1983, 15; Cass., 17.4.1980, in *Not. giur. lav.*, 1981, 122; T. Rovereto, 23.6.1980, in *Riv. giur. lav.*, 1981, 617. Più recentemente, Cass., 27.5.2004, n. 10201, in *Orient. giur. lav.*, 2004, 350.

¹³⁸ Su cui già PEDRAZZI, *Lo sciopero nella legge penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1964, 1077. In giurisprudenza, P. Desio, 24.12.1980, in *Orient. giur. lav.*, 1981, 264; P. Desio, 27.9.1980, in *Orient. giur. lav.*, 1980, 705; T. Milano, 9.2.1981, in *Riv. giur. lav.*, 1981, 617.

¹³⁹ Cass. pen., 5.3.1975, in *Mass. ann. Cass. pen.*, 1976, 754, con nota di BIELLI, *Azioni sussidiarie e reati commessi a causa od in occasione di uno sciopero*, e in *Orient. giur. lav.*, 1976, 14. Così, anche, Cass. pen., 26.11.1975, in *Mass. ann. Cass. pen.*, 1976, 760. Successivamente, tra le tante, Cass. pen., 30.4.1979, in *Mass. ann. Cass. pen.*, 1980, 452 e Cass. pen., 5.5.1982, in *Not. giur. lav.*, 1983, 15. Per la giurisprudenza che individua tra i limiti del picchettaggio anche l'attitudine produttiva

tratta di diritti di rango costituzionale: il diritto al lavoro ex artt. 4 e 35 Cost.¹⁴⁰, il diritto di libertà sindacale negativa ex art. 39 Cost.¹⁴¹, il diritto all'autodeterminazione ex art. 13 Cost.¹⁴². Il picchettaggio, pertanto, costituisce lecita manifestazione di autotutela collettiva, tutte le volte in cui non si presenti idoneo a compromettere la libertà del lavoratore scioperante e la sua integrità fisica¹⁴³.

Con specifico riferimento a quella forma di

dell'azienda Cass., 16.11.1987, n. 8401, in *Foro it.*, 1988, 1937 e Cass., 26.10.1982, n. 5618, cit.

¹⁴⁰ NEPPI MODONA, *Realtà sociale ed esercizio*

¹⁴¹ VIDIRI, *Sciopero, picchettaggio e violenza privata*,

¹⁴² BRIGANDI, *Picchettaggio*, cit., 951 e in giurisprudenza T. Rovereto, 23.6.1980, in *Riv. giur. lav.*, 1980, 617.

picchettaggio denominata “muraglia umana”¹⁴⁴, la liceità del fenomeno, relativamente alla fattispecie della “Violenza privata” ex art. 610 c.p., è stata giustificata per assenza dei requisiti oggettivi prescritti dalla disposizione, attraverso un’attenta ricostruzione delle nozioni di “violenza” e di “minaccia”¹⁴⁵; ovvero per assenza dell’elemento psicologico della fattispecie criminosa tipica¹⁴⁶. Se ne è esclusa la punibilità, inoltre, in presenza di diverse scriminanti, ex art. 51 c.p.¹⁴⁷. Tuttavia, ri-

¹⁴⁴ Intesa come forma di ostruzionismo praticata con la semplice permanenza di un consistente numero di persone, passivamente schierate di fronte all’ingresso dell’azienda. Così, BRIGANDI, *Picchettaggio*, cit., 949. V. anche DE LUCA TAMAJO, *Per la ricostruzione dei profili giuridici del picchettaggio*, in *Riv. giur. lav.*, 1981, 624. In giurisprudenza, T. Mondovì, 11.10.1979, in *Riv. giur. lav.*, 1980, 201, con nota di GAMBERINI, *Violenza e conflitto sociale. Alcune considerazioni in tema di liceità penale del c.d. picchettaggio*.

¹⁴⁵ GIUGNI, *La lotta sindacale nel diritto penale*, Roma, 1951, 705; BAJNO, *Appunti in tema di «violenza» a proposito di alcune recenti ipotesi di violenza privata*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1975, 670. Sulle nozioni di “violenza” e di “minaccia”, tuttavia, la giurisprudenza, al contrario della dottrina, ha sempre assunto posizioni molto rigide, riassumendovi qualsiasi atteggiamento o comportamento idonei ad eliminare o ridurre la capacità dell’interlocutore di autodeterminarsi. V. Cass., 22.5.1979, in *Riv. pen.*, 1980, 148; Cass., 21.5.1986, in *Riv. pen.*, 1987, 511; esclude il reato di violenza privata, per assenza di violenze o minacce, T. Torino, 10.6.1981, in *Picchettaggio e legge penale*, cit., 140.

¹⁴⁷ DELOGU, *Limiti della liceità penale del picchettaggio*, in *Mass. giur. lav.*, 1981, 409. Non sembra avere avuto seguito il tentativo di negare

spetto a questa e ad altre forme di picchettaggio ostruzionistico, in giurisprudenza tende a prevalere la tesi che riconosce la liceità del picchettaggio di sola persuasione e di presidio agli ingressi, senza accompagnamento minaccioso¹⁴⁸.

Tra i delitti contro l’economia pubblica (capo I, titolo VIII), l’art. 508 c.p., rubricato “Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio”, punisce “chiunque, col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade ed occupa l’altrui azienda agricola o industriale”.

La norma ha costituito, storicamente, (insieme agli artt. 633 e 614 c.p.) il parametro per valutare la legittimità penale di quella particolare forma di lotta che consiste nell’ingresso o nella per-

l’illegittimità del picchettaggio, appellandosi alla cosiddetta concezione materiale dell’illecito ex art. 49 c.p. (reato impossibile) su cui, in giurisprudenza, T. Padova, 27.11.1974, in *Riv. giur. lav.*, 1975, II, 117.

¹⁴⁸ Cass. 25.1.1978, in *Not. giur. lav.*, 1979, 115; T. Monza, 7.10.1981, in *Riv. giur. lav.*, 1982, 129, con nota di SMURAGLIA, cit. *Contra*, Cass., 16.11.1987, n. 8401, in *Giust. civ.*, 1988, 698, con riferimento all’illegittimità del picchettaggio, anche non violento o intimidatorio, ma comunque ininterrottivo dell’attività produttiva e lavorativa dei lavoratori non aderenti allo sciopero, perchè idoneo a negare, ex art. 610 c.p., l’autodeterminazione del singolo. In senso analogo, Cass. 13.6.1983, n. 4066, in *Giust.*

manenza in azienda di tutte o parte delle maestranze, con astensione dell'attività lavorativa¹⁴⁹, e che si distingue dal cosiddetto “sciopero bianco” per la particolare e superiore carica conflittuale. Mentre, infatti, lo sciopero bianco si traduce nella mera astensione dalle prestazioni lavorative all'interno dell'azienda, l'occupazione d'azienda, normalmente, tende anche ad impedire o comunque ostacolare l'attività di gestione dell'imprenditore¹⁵⁰. Rispetto alla prima, peraltro, la seconda supera di solito la normale durata della giornata lavorativa e si estende lungo un arco di tempo prolungato che può essere tanto diurno quanto notturno¹⁵¹.

Tradizionalmente, quindi, il fenomeno delle occupazioni di azienda si colloca nei momenti più aspri del conflitto sociale, quando cioè la carica offensiva dello sciopero appare insufficiente o inadeguata alla durezza dello scontro¹⁵²: l'occupazione dei luoghi di lavoro riesce a bene coniugare una duplice esigenza, quella di amplificare la lesione degli interessi dell'imprenditore che con lo sciopero si limita alla mera astensione dalla prestazione, e quella di canalizzare nel conflitto l'interesse di altri attori sociali, al fine di “irrobustire la forza di pressione”¹⁵³.

La prassi sindacale ha perciò mostrato uno

e collaterali allo sciopero.

¹⁴⁹ VERGARI, *Le altre forme di lotta sindacale connesse o alternative allo sciopero*, cit., 602.

¹⁵⁰ GIUGNI, *Diritto sindacale*, cit., 275.

¹⁵¹ VERGARI, *Le altre forme di lotta sindacale connesse o alternative allo sciopero*, cit., 602.

¹⁵² ALESSANDRI, *Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio*, in *Dig. Pen.*, VIII, Torino, 1994, 432 e ss., spec. 434.

¹⁵³ ALESSANDRI, *Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio*, cit., 434 che riporta, a titolo esemplificativo, le esperienze storiche

stretto collegamento tra fatti di occupazione di aziende e ricorso allo sciopero. Tale collegamento, secondo l'opinione prevalente, si riflette sul piano giuridico nel parallelo legame tra la repressione penale dell'occupazione di azienda ed il sistema di repressione penale dello sciopero, consacrato nel codice penale del 1930¹⁵⁴. Se ne trova conferma, oltre che nella Relazione al progetto definitivo¹⁵⁵, anche nella tipologia strutturale stessa dell'art. 508 c.p., in cui il dolo specifico, formulato in termini “esclusivi” (“al solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro”), costituisce il perno per una più grave valutazione penalistica di condotte già presenti all'interno di altre figure di reato¹⁵⁶.

Sicché, sarebbe stato ragionevole supporre che il reato di occupazione di azienda in quanto “previsto da disposizioni ispirate ad un'ideologia diversa, ed anzi opposta a quella dell'attuale ordinamento”, risultasse difficilmente armonizzabile con il sistema complessivo desumibile dall'inter-

dell'immediato dopoguerra (“occupazione delle fabbriche”); dell' “occupazione delle terre” nel meridione, dopo la fine della seconda guerra mondiale; dell' “autunno caldo”; e, più recentemente, delle reazioni operaie ai fenomeni di cosiddetta riconversione industriale e agli abbandoni di localizzazioni produttive, nei periodi di recessione industriale.

¹⁵⁴ ALESSANDRI, *Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio*, cit., 434.

¹⁵⁵ *Lav. prep. cod. pen.*, IV, 181 e ss., dove si fa riferimento all'esigenza di completare organicamente la difesa giuridica dell'ordinato sviluppo di ogni attività agricola o industriale, a tutela dell'economia nazionale.

¹⁵⁶ ALESSANDRI, *Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio*, cit., 435.

pretazioni delle disposizioni costituzionali¹⁵⁷.

La Corte Costituzionale ha invece optato per il riconoscimento della legittimità costituzionale sia del primo comma (occupazione d'azienda) sia del secondo (sabotaggio) dell'art. 508 c.p.¹⁵⁸, anche se con alcune significative precisazioni, approdando, infine, ad un "rimodellamento dell'og-

¹⁵⁷ ROMEI, *Occupazione di azienda*, in *Digesto comm.*, X, Torino, 1987, 309 e ss.; BIGLIAZZI GERI, *L'occupazione di azienda come possibile forma di autotutela*, in *Riv. giur. lav.*, 1969, I, 451. Sugli effetti degli artt. 39 e 40 Cost. sul versante penalistico v., in generale, PULITANÒ, *Sciopero e categorie penalistiche*, in *Riv. giur. lav.*, 1982, IV, 309.

¹⁵⁸ C. Cost., 17.7.1975, n. 220, in *Riv. giur. lav.*, 1975, II, 601, con nota di GIORDANO, *L'occupazione di azienda dinanzi alla Corte costituzionale: un'attesa delausa*, e in *Mass. giur. lav.*, 1975, 671, con nota di SANTORO, *Diritto di sciopero e delitto di occupazione di aziende industriali ed agricole nel pensiero della Corte costituzionale*. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione alla presunta disparità di trattamento con l'analogia fattispecie disciplinata dall'art. 633 c.p., che contempla una sanzione di minore entità, e con riferimento agli artt. 4, 40 e 41 Cost. Sotto il primo profilo sollevato, la Corte ha giustificato la disparità di trattamento dal punto di vista sanzionatorio con la maggiore gravità del delitto di cui all'art. 508 c.p., a causa della plurioffensività della fattispecie che offende tanto la proprietà privata e pubblica, quanto l'economia pubblica. Sotto gli altri tre aspetti di illegittimità, la Corte ha escluso il contrasto con l'art. 4 Cost., in quanto è proprio a tutela della regolarità e della continuità dell'attività lavorativa che la norma è preordinata; essa, peraltro, non entra in conflitto con l'art. 40, in quanto l'occupazione dell'azienda altrui non appare un elemento imprescindibile per

gettività giuridica" delle due figure¹⁵⁹. La rilevanza penale dell'occupazione di aziende è risultata così profondamente connessa allo scopo per cui essa viene posta in essere, nonché all'effetto che da questa discende. Quanto al primo aspetto, secondo la Corte, non l'occupazione in quanto tale è sanzionabile penalmente, ma soltanto quella che sia stata animata dal dolo specifico di arrecare al lavoro impedimento o turbativa. Ne consegue che ove tale finalità sia accompagnata ovvero superata da altre ragioni, il reato non può considerarsi integrato, per difetto dell'elemento intenzionale prescritto¹⁶⁰. Quanto al secondo aspetto, non si avrà reato allorché non si verifichi l'effetto intenzionale dell'art. 508 c.p. prodotto dalla Consultazione, quindi, non sussisterà il reato di occupazione d'azienda nel caso in cui lo svolgimento del lavoro risulti già sospeso per una causa antecedente o comunque indipendente dall'occupazione stessa (ad esempio, per iniziativa dell'imprenditore)¹⁶¹.

Nessuna delle due argomentazioni offerte dalla Corte Costituzionale ha ricevuto applicazioni da parte della Corte di Cassazione. Nella giurisprudenza di legittimità, infatti, qualsiasi occupazione di azienda costituisce condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 508 c.p., in quanto ogni occupazione d'azienda successiva ad uno sciopero o ad una serrata integra gli estremi del reato prescritto, l'esercizio del diritto di sciopero, né con l'art. 41, dal momento che i limiti all'iniziativa economica privata non possono coincidere con menomazioni da parte di chiunque voglia ostacolarla.

¹⁵⁹ ALESSANDRI, *Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio*, cit., 437.

¹⁶⁰ VERGARI, *Le altre forme di lotta sindacale connesse o alternative allo sciopero*, cit., 603.

¹⁶¹ Su quest'ultimo aspetto, in senso critico, PERA, *Sull'occupazione dei luoghi di lavoro per ragioni sindacali*, in *Dir. lav.*, 1971, II, 171.

azioni sindacali¹⁶². Sotto il profilo teleologico, peraltro, secondo la tesi prevalente, il dolo descritto dalla fattispecie, per quanto specifico, non deve però essere anche esclusivo, e può pertanto coesistere con altre finalità (sindacali) in presenza delle quali l'ipotesi delittuosa deve giudicarsi integrata¹⁶³.

Di diverso avviso si è manifestata la giurisprudenza di merito, che, al contrario, ha riproposto le argomentazioni della Corte costituzionale sulla esclusività del dolo specifico, come intenzione di turbare lo svolgimento del lavoro. Sicché, in presenza di altri obbiettivi perseguiti dagli occupanti quali, ad esempio, rivendicazioni sindacali o salariali o di difesa del posto di lavoro, il reato di occupazione d'azienda non sussiste. Ad analoghe conclusioni è giunta la giurisprudenza di merito, in applicazione dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale, nel caso in cui l'attività lavorativa sia risultata interrotta per motivazioni estranee alle maestranze, ad esempio nel caso di serrata¹⁶⁴.

Ciò nonostante, a causa della formale sopravvivenza della fattispecie penale disciplinata dall'art. 508 c.p., salvata dalla sentenza n. 220 del 1975 della Corte Costituzionale, e dell'orientamento più rigido della Corte di Cassazione, favorevole all'incriminazione dell'occupazione d'azienda anche in ipotesi di collegamento con fattispecie sindacali, la dottrina ha tentato di contestare il richiamo alla disposizione suddetta, su diversi piani. Sotto un primo profilo, è stata messa in discussione la sussistenza del requisito costitutivo del reato della "altruità" della cosa occupata, dif-

facilmente rinvenibile nella nozione di "fabbrica", da interpretarsi, al contrario, come comunità di lavoro la cui destinazione peculiare attenua fortemente il diritto di proprietà dell'imprenditore verso una valorizzazione del rapporto di appartenenza anche a favore dei lavoratori. A sostegno di questa ricostruzione sono stati ricordati l'art. 2 della Costituzione, l'art. 46, gli artt. 1, 20 e 26 dello Statuto dei lavoratori¹⁶⁵. La tesi però non ha trovato accoglimento nella giurisprudenza di legittimità¹⁶⁶: pur considerando, alla stregua dell'art. 2 Cost., l'azienda come una "formazione sociale", in cui, ex art. 46 Cost., al lavoratore viene riconosciuto uno specifico ruolo di collaborazione nella gestione dell'impresa, e anche a volere riconoscere che un nucleo ristretto di disposizioni dello statuto determina una certa compressione della disponibilità assoluta dei locali aziendali da parte del titolare, non ci si può spingere fino ad intaccare il diritto di proprietà dell'imprenditore nei confronti del complesso aziendale e riconoscere "una sorta di comproprietà dei lavoratori sull'azienda"¹⁶⁷.

Sotto altro aspetto, la rilevanza penale della fattispecie è stata contestata sul versante dell'anti-giuridicità, valorizzando il collegamento tra l'occupazione e il più ampio contesto di conflitto sindacale in cui essa si colloca. Sicché, da un lato, si è fatto ricorso alla scriminante della legittima difesa, ex art. 52 c.p., allorché l'occupazione si atteggi a reazione positiva contro una condotta ille-

¹⁶² Cass., 19.6.1979, in *Giur. it.*, 1980, II, 461.

¹⁶³ Cass., 19.1.1977, in *Riv. pen.*, 1977, 274, e Cass., 9.6.1978, in *Riv. giur. lav.*, 1979, 365.

¹⁶⁴ T. Prato, 19.12.1969, in *Mass. giur. lav.*, 1970, 73, P. Roma, 16.3.1970, in *Foro it.*, 1970, 312.

¹⁶⁵ BIGLIAZZI GERI, *Occupazione d'azienda e codice penale*, in *Riv. giur. lav.*, 1970, 311, LOI, *L'occupazione di azienda in alcune recenti sentenze*, in *Riv. giur. lav.*, 1979, 377. In giurisprudenza, P. Roma, 16.3.1970, in *Foro it.*, 1970, 312.

¹⁶⁶ Cass., 16.6.1976, in *Rep. Foro it.*, 1977, voce "Occupazione di azienda", n. 7.

¹⁶⁷ ROMEI, *Occupazione di azienda*, cit., 311.

cita dell'imprenditore, da considerarsi come aggressione diretta all'autotutela collettiva¹⁶⁸; dall'altro, è stato prospettato lo schema della scriminante dell'esercizio del diritto, ex art. 51 c.p.¹⁶⁹.

Anche il riferimento alle altre figure criminose cui tradizionalmente la giurisprudenza ha fatto ricorso per l'incriminabilità penale dell'occupazione, spesso in alternativa all'art. 508 c.p., ovve-

¹⁶⁸ GALLO, *Sciopero e repressione penale*, Bologna, 1981, 324. In senso critico, però, ALESSANDRI, *Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio*, cit., 440, che riconosce la tesi, pur se suggestiva, di modestissima incidenza, atteso che i repertori di giurisprudenza raramente riportano occupazioni di fabbriche che sottendono aggressioni dirette all'autotutela collettiva, di cui all'art. 40 Cost.: dello sciopero, anzi, il più delle volte, l'occupazione dei luoghi di lavoro tende a rafforzare l'offensività. Più frequentemente, invero, l'occupazione viene posta in essere contro attentati a beni diversi quali, ad esempio, la prospettiva occupazionale, il mantenimento del posto di lavoro, lo svolgimento delle trattative sindacali che, pur collegati a disposizioni di grande rilievo, anche costituzionale (artt. 35 e 36 Cost.), esulano dal campo di applicazione del diritto di sciopero garantito dall'art. 40 Cost.

¹⁶⁹ BIGLIAZZI GERI, *Occupazione d'azienda e codice penale*, cit., 311; ID., *L'occupazione di azienda come possibile forma di autotutela*, cit., 435. In giurisprudenza, P. Firenze, 16.2.1973, in *Foro it.*, 1975, 337. In senso critico, ancora ALESSANDRI, *Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio*, cit., 441, che rileva come la tesi finisca per riprodurre le medesime argomentazioni del più ampio tentativo di ricondurre la fattispecie dell'occupazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di sciopero e quindi di sostenere l'illegittimità costituzionale dell'art. 508 c.p., ormai smentita dalla Corte Costituzionale.

ro in via residuale, è stato messo in discussione per difetto di pertinenza con le fattispecie concrete ricorrenti nella prassi sindacale. Rispetto all'ipotesi di cui all'art. 633 c.p. ("Invasioni di terreni ed edifici"), viene sovente contestata la mancanza di alcuni degli elementi tipici della fattispecie legale: quello relativo al concetto di "invasione" (dal di fuori), difficilmente rinvenibile nelle occupazioni realizzate da lavoratori già presenti in azienda¹⁷⁰; di quello relativo all'altruità dell'azienda, che presuppone che la stessa venga percepita dai lavoratori come qualcosa a loro estraneo¹⁷¹; quello del dolo tipico della condotta descritta dall'art. 633 c.p., di invadere "arbitrariamente" terreni o edifici, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto. Invero, tanto il riferimento all'arbitrarietà, quanto quello alla finalità di "trarre profitto", contrastano con il fenomeno dell'occupazione d'azienda che, in quanto forma di lotta sindacale, prescinde dall'intenzione dei lavoratori di impossessarsi *uti domini* degli stabilimenti, o di trarne benefici di carattere patrimoniale, e si ispirano piuttosto a finalità di protesta o di rivendicazione sindacali¹⁷².

Anche il riferimento all'art. 634 c.p. ("Turbativa violenta del possesso di cose immobili"), seppure raro, è risultato poco calzante. La disposizione, invero, ha carattere residuale rispetto ad altre fattispecie criminose: il che, secondo l'opinione più convincente, giustifica la sua scarsa ap-

¹⁷⁰ SMURAGLIA, *Diritto penale del lavoro*, Padova, 1980, 216. In giurisprudenza, T. Firenze, 23.2.1961, in *Mass. giur. lav.*, 1961, 205.

¹⁷¹ P. Monza, 18.4.1978, in *Riv. giur. lav.*, 1970, II, 293.

¹⁷² T. Pisa, 30.5.1968, in *Foro it.*, 1968, 462; T. Torino, 8.6.1977, in *Foro it.*, 1978, 193; P. Venezia, 16.2.1973, in *Foro it.*, 1975, 337.

plicazione pratica¹⁷³.

Invece, del più frequente ricorso, nella giurisprudenza di legittimità, all'art. 614 c.p. ("Violazione di domicilio"), è stata contestata l'impropria sovrapposizione delle nozioni di "abitazione" e di "privata dimora" con la nozione di azienda, con il conseguente ampliamento "a dismisura, e comunque contro la *ratio* della norma, fino a sfiorare l'analogia"¹⁷⁴. Nell'interpretazione più diffusa, infatti, il campo di applicazione dell'art. 614 c.p. andrebbe limitato alla sola tutela della libertà domestica, e quindi dei soli luoghi di privata dimora in senso stretto, tra i quali non sembrerebbe possibile ricondurre lo stabilimento aziendale dove, tra l'altro, sono presenti anche altri soggetti normalmente chiamati a svolgere la prestazione lavorativa¹⁷⁵.

Sotto il profilo civilistico, costituendo l'occupazione d'azienda illecito civile, l'esperibilità dell'azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., è stata ammessa¹⁷⁶, perfino nel caso di assemblea permanente¹⁷⁷. Le critiche a questo orientamento giurisprudenziale hanno segnalato l'assenza nelle fattispecie esaminate dell'*animus spoliandi* come elemento costitutivo dell'istituto¹⁷⁸, nonché la

¹⁷³ ROMEI, *Occupazione di azienda*, cit., 312.

¹⁷⁴ ROMEI, *Occupazione di azienda*, cit., 313.

¹⁷⁵ LOI, *L'occupazione di azienda in alcune recenti sentenze*, cit., 377. In giurisprudenza, circoscrive l'ambito di applicazione dell'art. 614 c.p. alla sola abitazione privata senza che vi possa rientrare la fabbrica, P. Monza, 18.11.1978, in *Riv. giur. lav.*, 1979, 365.

¹⁷⁶ P. Milano, 7.2.1976, in *Orient. giur. lav.*, 1976, 8. *Contra*, P. Milano, 19.1.1983, in *Lavoro 80*, 1983, 84.

¹⁷⁷ P. Brindisi, 9.4.1982, in *Mass. giur. lav.*, 1982, 246.

¹⁷⁸ L'*animus spoliandi* è stato riscontrato nella "mera consapevolezza di agire contro l'altrui possesso"

sussistenza dello stesso spoglio che, per rilevare ai sensi della disciplina codicistica, deve avere carattere definitivo e non occasionale o temporaneo, come nel caso dell'occupazione d'azienda¹⁷⁹. In dottrina è, quindi, apparso più congruo il ricorso all'azione di manutenzione, disciplinata dall'art. 1170, ultimo comma, c.c., attesa la difficoltà di identificare la violenza e la clandestinità dello spoglio con la mera contrarietà alla volontà, espressa o tacita, dell'imprenditore nel caso dell'occupazione d'azienda¹⁸⁰. Significativi rilievi, infine, sono stati mossi in ordine alla tendenza giurisprudenziale a concedere provvedimenti d'urgenza, ex art. 700 c.p.c.¹⁸¹.

10. Il boicottaggio e il sabotaggio.

Boicottaggio e sabotaggio hanno ricevuto scarsa applicazione pratica nel sistema sindacale nell'occupazione di azienda da P. Latina, 11.10.1975, in *Foro it.*, 1976, I, 489, da P. Bari, 13.12.1971, in *Foro it.*, 1972, I, 810, P. Napoli, 27.4.1987, in *Lavoro 80*, 1988, 543. In dottrina, v. le osservazioni critiche di BIGLIAZZI GERI, *Occupazione di azienda e tutela possessoria*, in *Riv. giur. lav.*, 1969, II, 299.

¹⁸¹ GHEZZI, *Sub artt. 9, 11 e 14*, in GHEZZI, MANCINI, MONTUSCHI, ROMAGNOLI, *Statuto dei diritti dei lavoratori*, (art. 1-13), in SCIALOJA, BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna - Roma, 1979, 83.

italiano¹⁸². Entrambe le fattispecie costituiscono ancora oggi fattispecie criminose, punite rispettivamente dagli artt. 507 e 508, comma secondo, c.p.

Ai sensi dell'art. 507 c.p., è punito "chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali". La fattispecie disciplinata dal codice penale, pertanto, sembra riferirsi esclusivamente al boicottaggio realizzato nell'ambito dei rapporti di lavoro e, per opinione condivisa, non riguarda il boicottaggio economico, cui è riservata un'autonoma disciplina dalla normativa sulla concorrenza sleale; essa, peraltro, mira a reprimere il cosiddetto boicottaggio indiretto, attuato cioè attraverso l'induzione di altre persone a non intrattenere rapporti di lavoro ed economici con un determinato datore di lavoro¹⁸³. Infatti, l'art. 507 c.p. si caratterizza per la realizzazione indiretta dell'esclusione o del blocco delle relazioni economiche del boicottato ("indurre"): l'induzione può manifestarsi come persuasione o come istigazione a fare o a non fare. Sicché le forme tipiche della "induzione", ai fini dell'incriminazione, possono essere

¹⁸² VERGARI, *Le altre forme di lotta sindacale connesse o alternative allo sciopero*, cit., 609. Per una puntuale ricostruzione storica del boicottaggio, ZANELLI, *Boicottaggio nel diritto del lavoro*, in *Digesto comm.*, II, Torino, 1987, 236 e ss.

¹⁸³ ZANELLI, *Boicottaggio nel diritto del lavoro*, cit., 237, secondo cui la fattispecie non si riferisce al boicottaggio diretto, che è eseguito sulle persone da colpire, attraverso un comportamento omissivo di astensione diretta come, ad esempio, il rifiuto unilaterale di trattare. In giurisprudenza, A. Milano, 11.7.2003, in *Foro it.*, 2004, I, 597.

temilavoro.it - sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale

due: l'intimidazione ("valendosi della forza o dell'autorità di partiti, leghe o associazioni"); ovvero la propaganda, sulla cui nozione si è soffermata la Corte Costituzionale per valutare la conformità della fattispecie criminosa con i principi costituzionali.

La fattispecie descritta dall'art. 507, invero, è caratterizzata dalla necessaria specificità del dolo, che ne subordina la rilevanza penale alla sussistenza di uno degli scopi indicati dalla disposizione stessa, attraverso il rinvio agli artt. 502 (il fine contrattuale di imporre patti diversi o nuove modifiche), 503 (il fine politico), 504 (il fine di coazione sull'autorità), 505 (il fine di solidarietà o di protesta). Il che ha riproposto, dopo la sentenza del 4 maggio 1960¹⁸⁴, il consueto problema della compatibilità del reato di boicottaggio con il nuovo assetto costituzionale derivante dal riconoscimento del diritto di sciopero.

Concepito come reato contro l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti di lavoro e della produzione¹⁸⁵, l'attualità della rilevanza penale del boicottaggio era apparsa compromessa dopo l'affermazione del profondo collegamento rinvenuto dalla Corte Costituzionale tra l'art. 502 c.p. e ed il sistema corporativo fascista. In questa direzione si era orientata la dottrina maggioritaria, esprimendosi per la manifesta illegittimità costituzionale dell'art. 507 c.p.¹⁸⁶.

La legittimità costituzionale del reato di boicottaggio è stata invece definitivamente affermata

¹⁸⁴ C. Cost., 4.5.1960, n. 29, cit.

¹⁸⁵ BRIOSCHI, *Boicottaggio*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, 493, spec. 494.

¹⁸⁶ GIUGNI, *La lotta sindacale nel diritto penale*, in *Riv. giur. lav.*, 1951, 9; PERA, *Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano*, Milano, 1960, 186.

nel 1969 dalla Corte costituzionale¹⁸⁷, che ne ha riconosciuto la compatibilità con il carattere democratico della struttura statale. Secondo l'opinione più diffusa, con la sentenza n. 84 del 1969 la Corte ha valorizzato lo scopo dell'incriminazione penale del boicottaggio, volta a tutelare beni costituzionalmente garantiti dagli artt. 35 e 41 Cost. (la libertà di stipulare patti di lavoro, la libertà di iniziativa economica, la libertà di organizzazione dell'impresa, il diritto di realizzare attraverso l'attività commerciale i risultati della predetta produttività); ma, di fatto, ha sostanzialmente disconosciuto la tipica funzione di autotutela del boicottaggio, quale storico mezzo di azione sindacale¹⁸⁸.

La parziale illegittimità dell'art. 507 c.p. è stata invece riconosciuta con riferimento alla par-

¹⁸⁷ Corte Cost., 17.04.1969, n. 84, in *Mass. giur. lav.*, 1969, 177 e ss., e in *Giur. cost.*, 1969, 1175, con nota di CERRI, *Libertà di manifestazione del pensiero, propaganda, istigazione ad agire*. Sulla sentenza della Corte Costituzionale v. anche SANTORO, *Rilievi sulla dichiarata illegittimità costituzionale della propaganda come elemento del delitto di boicottaggio*, in *Mass. giur. lav.*, 1969, 178 e ss. e SATTA, *Boicottaggio*, in *Quad. dir. e proc. civ.*, II, Padova, 1969, 120.

¹⁸⁸ ZANELLI, *Boicottaggio nel diritto del lavoro*, cit., 241, secondo cui con tale decisione la Corte ha ommesso di considerare che l'incriminazione penale del boicottaggio riguarda esclusivamente i fini sindacali e non prende in considerazione il cosiddetto boicottaggio economico: ciò avrebbe dovuto orientare diversamente il giudizio della Corte portandola a soffermarsi sulla (nuova) legittimità dei suddetti fini sindacali, ormai promossi e tutelati dalla Costituzione, e non sui valori costituzionali che la norma incriminatrice mira a tutelare. Nello stesso senso CARINCI F., *Il conflitto collettivo nella giurisprudenza costituzionale*, cit., 102.

te relativa all'uso della propaganda, quale strumento di induzione al boicottaggio. Qui la Corte ha rinvenuto il contrasto con l'art. 21 della Costituzione, quando la propaganda si limiti ad una manifestazione soggettiva del proprio pensiero, rimettendo al giudice del merito l'indagine sulla illegittimità della propaganda quando questa si manifesti con modalità tali da risultare notevole ai fini dell'incriminazione penale. Solo una propaganda "notevole", ad avviso della Corte, può rendersi funzionale alla "forza ed autorità di partiti, leghe e associazioni" che la norma penale rende assimilabili alla propaganda, come analoghi strumenti di induzione all'esclusione o al blocco delle relazioni economiche del boicottato¹⁸⁹.

Come si accennava, anche il sabotaggio costituisce ancora oggi reato: ai sensi dell'art. 508, comma secondo, c.p. è punito, "qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente" (e cioè "altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale"). Anche questa disposizione è stata dichiarata legittima costituzionalmente. Con la sentenza n. 220 del 1975¹⁹⁰, la Corte ha giustificato la compatibilità della incriminazione penale del sabotaggio con il nuovo sistema costituzionale, in ragione della duplice offensività che l'art. 508, comma secondo, c.p. esprime, a tutela dei due beni, distinti e diversi, della economia pubblica e della proprietà, privata e pubblica¹⁹¹. La plurioffensività del reato di sabotaggio, inoltre, legittimerebbe il più severo trat-

¹⁸⁹ Sul punto, diffusamente SANTORO, *Rilievi sulla dichiarata illegittimità costituzionale della propaganda come elemento del delitto di boicottaggio*, cit., 178 e ss.

¹⁹⁰ Corte Cost., 17.07.1975, n. 220, in *Giust. civ.*, 1975, 1656.